

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	4
FINANZE (VI)	»	23
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	39
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	43
AGRICOLTURA (XIII)	»	47
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	48

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia: FdI; Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 gennaio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 15.15.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (*Esame e rinvio*) .. 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 21

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46) (*Rinvio del seguito dell'esame*) . 21

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (Atto n. 51) (*Rinvio del seguito dell'esame*) . 22

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64) (*Rinvio del seguito dell'esame*) 22

SEDE REFERENTE

Martedì 7 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria.

C. 1921 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva come il Il decreto-legge n. 146/2013 sia

diretto ad affrontare la questione del sovraffollamento carcerario e a garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti reclusi.

Come ricorda la stessa relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la questione è stata affrontata anche di recente dal messaggio del Presidente della Repubblica alle Camere del 7 ottobre 2013 (doc. I, n. 1), a seguito della nota sentenza Torreggiani. Sulle tematiche oggetto del messaggio, la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha poi approvato una relazione per l'Assemblea (doc. XVI, n. 1), i cui lavori preparatori, ed in particolare le audizioni svolte, è opportuno richiamare anche in relazione all'esame del decreto legge il cui esame viene avviato oggi dalla Commissione.

Non è questa la sede per ripercorrere tutto il percorso della giurisprudenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in

relazione al sovraffollamento delle carceri italiane, in quanto la Commissione Giustizia ha già affrontato questo tema in occasione dell'elaborazione della richiamata relazione all'Assemblea. In relazione all'esame del decreto legge ci si limita a ricordare che l'Italia, che nel 2009 era già stata condannata per il sovraffollamento carcerario, è stata condannata con la sentenza Torreggiani. In quanto in tale decisione la Corte ha constatato che la violazione del diritto dei ricorrenti (si trattava di una sentenza pilota) di beneficiare di condizioni detentive adeguate non costituisce un caso isolato, ma è frutto di un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può in futuro interessare numerose persone. In particolare, con la sentenza emessa in data 8 gennaio 2013 (causa Torreggiani e altri c. Italia), la Corte ha ribadito che l'articolo 3 pone a carico delle autorità statali un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza insita nella detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente. La Corte ha quindi ricordato i suoi precedenti in materia di sovraffollamento delle carceri, rilevando come in alcuni casi la mancanza di spazio all'interno delle celle costituisca l'elemento centrale nella valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3.

La Corte, constatando che il sovraffollamento carcerario in Italia ha carattere strutturale e sistemico, ha riconosciuto gli sforzi messi in campo dallo Stato italiano per contribuire a ridurre il fenomeno del sovraffollamento negli istituti penitenziari e le sue conseguenze. Quanto ai rimedi da adottare per far fronte a tale situazione, la Corte ha rimarcato la necessità di ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applica-

zione di misure alternative alla detenzione e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere.

Con la citata sentenza è stato stabilito che lo Stato italiano dovrà, entro un anno a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, istituire un ricorso o un insieme di ricorsi interni effettivi ed idonei ad offrire una riparazione del danno adeguata e sufficiente in caso di sovraffollamento carcerario.

Inoltre, nell'attesa che vengano adottate le suddette misure, la Corte ha disposto il rinvio, per la durata di un anno a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, dell'esame di tutte le cause non ancora comunicate aventi unicamente ad oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia riservandosi la facoltà, in qualsiasi momento, di dichiarare irricevibile una causa di questo tipo o di cancellarla dal ruolo a seguito di composizione amichevole tra le parti o di definizione della lite con altri mezzi, conformemente agli articoli 37 e 39 della Convenzione.

Il decreto-legge, composto da dieci articoli, contiene quindi una serie di modifiche legislative con la finalità di affrontare le questioni connesse al sovraffollamento carcerario al fine di dare una risposta, che comunque non è l'unica. A questo proposito si ricordano il decreto-legge n. 78 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2013, il provvedimento in materia di pene detentive non carcerarie e di messa alla prova, approvato nel luglio scorso dalla Camera dei deputati ed in attesa di approvazione da parte del Senato, il provvedimento in materia di custodia cautelare approvato dalla Commissione Giustizia della Camera e che sarà esaminato già a partire da domani dall'Assemblea ed, infine, la proposta di legge all'esame della Commissione in materia di modifica della normativa penale sugli stupefacenti.

Considerato che tutti questi provvedimenti affrontano profili tutti connessi alle questioni oggetto del decreto legge in esame, si richiama integralmente l'istruttoria legislativa relativa ed in particolare le

molteplici audizioni svolte. Si tratta di lavoro che la Commissione Giustizia ha già svolto e che potrà essere molto utile per l'esame del decreto legge all'ordine del giorno.

Per quanto attiene al contenuto del decreto legge, questo, in sintesi, prevede:

come regola generale, la prescrizione da parte del giudice, nell'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, del c.d. braccialetto elettronico; è inoltre previsto il ricorso allo stesso strumento nell'applicazione della detenzione domiciliare; una procedura semplificata nella trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza;

la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cd. attenuante di lieve entità); si produce così l'effetto di riduzione della pena per le fattispecie di minore gravità (es. il piccolo spaccio). Viene insieme abrogato il divieto di disporre per più di due volte l'affidamento terapeutico al servizio sociale;

più ampie garanzie per i soggetti reclusi nel procedimento di reclamo in via amministrativa e in quello davanti alla magistratura di sorveglianza;

l'innalzamento da tre a quattro anni del limite di pena per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, con più ampi poteri del magistrato di sorveglianza per la sua applicazione;

l'introduzione della liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre – per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 – la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria;

l'applicazione a regime della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena;

l'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa

alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione, insieme con uno snellimento delle procedure di identificazione;

l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale;

il differimento del termine di adozione dei regolamenti sugli specifici benefici fiscali e contributivi per le imprese e le cooperative sociali che assumono detenuti.

Passa, quindi, all'esame dei singoli articoli.

L'articolo 1 del decreto-legge interviene sul codice di procedura penale e ne modifica gli articoli 275-*bis* e 678.

In particolare, la lettera *a*) interviene sull'articolo 275-*bis*, che delinea particolari modalità di controllo, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico) da riservare a coloro ai quali è applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il decreto-legge stabilisce che il giudice deve ordinariamente prescrivere queste particolari modalità di controllo, a meno che, a seguito della valutazione del caso concreto, non ne escluda la necessità.

Nonostante l'utilizzo del decreto-legge, questa modifica non è ancora efficace. Il comma 2 dell'articolo in commento differisce infatti l'efficacia della disposizione dell'articolo 1, lettera *a*), alla data di pubblicazione della legge di conversione. La Relazione illustrativa del decreto-legge motiva il differimento dell'entrata in vigore con necessità di tipo organizzativo legate al necessario incremento della disponibilità delle apparecchiature elettroniche.

La modifica prevede dunque che la prescrizione degli strumenti elettronici di controllo deve rappresentare la regola. Peraltro, lo stesso comma 1 dell'articolo 275-*bis* stabilisce che il giudice applica le particolari modalità di controllo « quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria ».

Le lettere *b)* e *c)* dell'articolo 1 modificano l'articolo 678 del codice di procedura penale, sul procedimento di sorveglianza, semplificando la trattazione di alcune materie di competenza della magistratura di sorveglianza.

Il decreto-legge, modificando il comma 1 e inserendo il comma 1-*bis* nell'articolo 678 c.p.p., estende il ricorso al procedimento semplificato disciplinato dall'articolo 667, comma 4, c.p.p.

L'applicazione del procedimento semplificato comporta che il giudice dell'esecuzione possa provvedere senza formalità con ordinanza comunicata al PM e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il PM, l'interessato e il difensore e in questo caso si torna al procedimento ordinario di esecuzione disciplinato dall'articolo 666 c.p.p.. L'opposizione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.

Tra gli interventi diretti ad incidere in misura significativa sul flusso degli ingressi in carcere, particolare rilievo assume quello di cui all'articolo 2, di modifica dell'articolo 73 del TU stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

L'articolo 2 (comma 1, lettera *a)* riformula, infatti, l'articolo 73, comma 5, del TU stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 309/1990) rendendo autonoma fattispecie di reato quella che, fino all'entrata in vigore del DL, costituiva circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti (cd. attenuante di lieve entità).

Segnala che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno già considerato ipotesi autonoma – rispetto all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – l'attenuante di cui al comma 6 dello stesso articolo 74 ovvero la fattispecie dell'associazione finalizzata alla commissione di

fatti di lieve entità di traffico illecito di sostanze stupefacenti (sentenza 23 giugno -22 settembre 2011, n. 34475).

Come sopra accennato, il previgente comma 5 dell'articolo 73 stabiliva che quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dallo stesso articolo (detenzione, coltivazione, spaccio) erano di lieve entità, si applicavano le pene della reclusione da 1 a 6 anni e della multa da 3.000 a 26.000 euro.

Il nuovo comma 5 – mantenendo inalterata la descrizione della fattispecie – sanziona la detenzione e il cd. piccolo spaccio di strada con la reclusione da 1 a 5 anni lasciando invariata la misura della multa (da 3.000 a 26.000 euro).

La necessità dell'intervento – evidenziato anche dal documento conclusivo della Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione (cd. Commissione Giostra) – deriva dall'opportunità di sottrarre il piccolo spaccio al bilanciamento delle circostanze operato dal giudice in base all'articolo 69 del codice penale (il comma 5 dell'articolo 73 TU proposto dalla Commissione prevedeva, tuttavia, per la « lieve entità », la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000).

L'esperienza giudiziaria ha, infatti, dimostrato come la comparazione dell'attenuante della lieve entità con le aggravanti contestate (tra cui ricorrente, in tale tipo di reato, è la recidiva) porta, in caso di equivalenza, a risultati sanzionatori ingiustificatamente pesanti ovvero alla non infrequente contestazione all'autore dell'illecito della pena base di cui all'articolo 73 ovvero la reclusione da 6 a 20 anni e la multa da 26.000 a 260.000 euro.

Come riportato nella relazione illustrativa del decreto-legge, la modifica introdotta dall'articolo 2 potrebbe avere un impatto notevole ai fini della riduzione degli ingressi in carcere considerando che « al 26 luglio 2013 su 23.683 detenuti imputati ben 8.486 erano ristretti per violazione della legge stupefacenti e che,

su 40.024 detenuti condannati, ben 14.970 stavano scontando pene inflitte per lo stesso tipo di reati ».

Va, tuttavia, segnalato come il mantenimento del limite edittale di 5 anni di pena consenta tuttora l'applicazione di misure cautelari.

Ricorda che è attualmente all'esame della Commissione Giustizia la proposta di legge C. 1203 (Farina) che interviene sul Testo Unico sugli stupefacenti attenuando le sanzioni introdotte dalla legge « Fini-Giovanardi » prevedendo anche l'introduzione dell'illecito di lieve entità come reato autonomo, con la conseguente abrogazione dell'analoga circostanza attenuante; le pene previste sono ulteriormente ridotte se riguardano la cannabis indica.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede una ulteriore modifica al TU stupefacenti finalizzata alla riduzione sia del flusso in ingresso che di quello in uscita dal circuito penitenziario. La norma interviene sulla disciplina dell'affidamento terapeutico al servizio sociale di tossicodipendenti ed alcooldipendenti di cui all'articolo 94 del TU stupefacenti (cd. affidamento in prova in casi particolari).

Il comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 abroga il comma 5 dell'articolo 94 TU stupefacenti secondo il quale l'affidamento terapeutico al servizio sociale non può essere disposto più di due volte.

Le motivazioni alla base dell'intervento risiedono nella particolare condizione di tali soggetti che lo stato di tossicodipendenza espone al rischio di frequenti recidive nel reato. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge, sulla base dei dati di esperienza, ritiene « più opportuno non escludere del tutto la possibilità di ulteriore accessi a misure di recupero extramurarie dalla forte valenza sul piano socio-sanitario ».

Alla data del 31 ottobre 2013, risultavano in affidamento terapeutico ex articolo 94, decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 un totale di 2.858 condannati tossico/alcool dipendenti. Di questi, 964 provenienti dallo stato di li-

bertà e 1.894 provenienti da detenzione (carcere, arresti domiciliari o detenzione domiciliare).

La relazione illustrativa, in relazione al positivo effetto che può derivare dalla novella riferisce che – in base a dati ISTAT – gli ingressi in carcere di tossicodipendenti sono stati, nel 2011, pari a 22.432; i detenuti tossicodipendenti al 31 dicembre dello stesso anno sono risultati 16.364, pari al 24,5 per cento del totale (66.897).

L'articolo 3, comma 1, lettere *a*), *b*) e *i*), interessa complessivamente la tutela dei diritti dei detenuti in base all'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975): diritto di reclamo (articolo 35 dell'ordinamento penitenziario – o.p.), reclamo giurisdizionale (nuovo articolo 35-*bis* o.p.) e funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza (articolo 69 o.p.). Sulla tutela dei diritti dei detenuti interviene anche l'articolo 7 del decreto-legge, sul Garante nazionale dei detenuti (v. *ultra*).

Le modificazioni recepiscono in gran parte indicazioni contenute nel documento conclusivo della Commissione di studio in tema di ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, istituita presso il Ministero della Giustizia (Commissione Giostra).

La modifica introdotta dalla lettera *a*) amplia l'elenco dei soggetti destinatari del diritto di reclamo da parte dei detenuti e degli internati. Si tratta del reclamo in via amministrativa e non davanti al giudice.

Il previgente articolo 35 o.p. prevedeva che i detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro per la grazia e giustizia; 2) al magistrato di sorveglianza; 3) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 4) al presidente della Giunta regionale; 5) al Capo dello Stato.

La modifica introduce la possibilità di indirizzare il reclamo anche al provveditore regionale, alle autorità giudiziarie e

sanitarie in visita all'istituto ed al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti.

La lettera *b)* introduce l'articolo 35-*bis* dell'o.p., relativo al reclamo giurisdizionale.

In particolare, si tratta del procedimento relativo al reclamo, che si tiene davanti al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 69, comma 6, o.p., come modificato dalla lettera *i)* (v. *ultra*). Si tratta del reclamo relativo all'esercizio del potere disciplinare e di quello relativo alle inosservanze dell'amministrazione penitenziaria da cui derivino un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.

Il procedimento pare connotato da maggiori garanzie rispetto a quelle attualmente assicurate dal procedimento camerale applicato in base all'articolo 69 o.p..

La lettera *i)* modifica due commi dell'articolo 69 o.p.

La modificazione apportata al comma 5, con la soppressione delle parole « nel corso del trattamento », pare diretta a determinare una più ampia possibilità per il magistrato di sorveglianza di impartire disposizioni dirette a eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. Non è più richiesto, infatti, che tali disposizioni debbano essere impartite nel corso del trattamento. Sul punto la relazione illustrativa non reca precisazioni.

Il nuovo comma 6 dell'articolo 69 o.p. stabilisce che il magistrato di sorveglianza provvede a norma del nuovo articolo 35-*bis* dell'ordinamento penitenziario – e non più dell'articolo 14-*ter* – sui reclami dei detenuti e degli internati.

Il richiamo all'articolo 35-*bis* – anziché all'articolo 14-*ter* o.p. – introduce maggiori garanzie procedurali a tutela dei detenuti.

L'articolo 3, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del decreto-legge, novella l'Ordinamento penitenziario (legge 354 del 1975) per quanto concerna la disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale.

La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge introduce un nuovo comma 3-*bis* nell'articolo 47 dell'ordina-

mento penitenziario. La modifica consente l'affidamento in prova al servizio sociale: al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni; quando abbia serbato un comportamento tale da consentire il giudizio sulla rieducazione del reo e sulla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; quando tale comportamento sia stato serbato quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà; il periodo minimo di un anno di osservazione costituisce pertanto un elemento di aggravio rispetto all'ipotesi ordinaria di affidamento in prova per pena detentiva non superiore a tre anni.

La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge sostituisce poi il comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, rafforzando i poteri del magistrato di sorveglianza di applicare la misura in via di urgenza, sulla falsariga dell'affidamento c.d. terapeutico, previsto dall'articolo 94 del testo unico sulle tossicodipendenze.

Viene pertanto previsto che:

l'istanza di affidamento in prova deve essere proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione (e non, come in precedenza, al magistrato di sorveglianza);

l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente quando sussiste un grave pregiudizio;

il magistrato di sorveglianza – in presenza dei prescritti requisiti – dispone con ordinanza la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova;

l'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, che decide entro sessanta giorni (in luogo di quarantacinque).

È inoltre soppressa la disposizione in base a cui, se l'istanza non è accolta, non può essere accordata altra sospensione,

quale che sia l'istanza successivamente proposta.

Le lettere *f)* e *h)* riguardano entrambe il tema dei controlli elettronici a distanza (c.d. braccialetto elettronico) da eseguire su soggetti in detenzione domiciliare. Si ricorda che il medesimo oggetto è trattato anche dall'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legge, al cui contenuto si rinvia per quanto riguarda le considerazioni generali sul numero dei dispositivi elettronici oggi disponibili e relativi oneri.

In particolare, la lettera *f)* novella l'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario, in tema di detenzione domiciliare, abrogando il comma 4-bis, in base al quale « Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale ».

L'abrogazione non rappresenta una rinuncia ai controlli elettronici a distanza in quanto il Governo dedica a questa modalità di controllo un'apposita nuova disposizione dell'ordinamento penitenziario, inserita dalla lettera *h)*: articolo 58-quater, Particolari modalità di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare.

La nuova disposizione, nel riprodurre sostanzialmente i contenuti di quella abrogata (in particolare resta immutato il carattere eventuale dell'impiego degli strumenti elettronici) introduce peraltro le seguenti novità:

la collocazione della disposizione al di fuori dell'articolo 47-ter, potrebbe renderla applicabile anche alla detenzione domiciliare speciale di cui all'articolo 47-quinquies;

l'impiego delle particolari modalità di controllo può essere deciso anche se la misura è già in corso di esecuzione (da qui il necessario richiamo oltre che al tribunale anche al magistrato di sorveglianza), non solo in sede di decisione circa la concessione della stessa.

Anche questa nuova disposizione – al pari della novella all'articolo 275-bis c.p.p. – non produce ancora effetti. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge differisce infatti l'efficacia di questa previsione all'entrata in vigore della legge di conversione. Si segnala, invece, che l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 47-ter O.P. è già efficace.

La lettera *g)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge sostituisce l'articolo 51-bis dell'ordinamento penitenziario, relativo alla sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.

È così modificato il procedimento relativo alla prosecuzione delle misure alternative: nei casi in cui sopravvenga un nuovo titolo detentivo il relativo provvedimento è assunto dal magistrato di sorveglianza, senza che si renda necessaria una decisione da parte del tribunale.

Si tratta in particolare del caso in cui durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semilibertà sopravvenga un titolo di esecuzione di altra pena detentiva. È ora previsto che spetti al pubblico ministero – e non più al direttore dell'istituto penitenziario o del centro di servizio sociale – informare il magistrato di sorveglianza, formulando insieme le proprie richieste.

Il magistrato di sorveglianza deve verificare se, a seguito del cumulo delle pene, permangano le condizioni rispettivamente previste: per l'affidamento in prova al servizio sociale per pena detentiva inflitta inferiore a tre anni; per la detenzione domiciliare non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, per alcune categorie indicate dall'articolo 47-ter, commi 1, o.p.; per la detenzione domiciliare applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena; per la detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore ad anni dieci; per l'ammissione alla semilibertà prevista dai primi tre commi dell'articolo 50 o.p.

In caso di esito positivo, il magistrato di sorveglianza dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso, altrimenti ne dispone la cessazione.

È soppresso pertanto l'obbligo per il magistrato di sorveglianza di trasmettere gli atti al tribunale di sorveglianza.

È introdotto in fine un nuovo comma in base a cui è ammesso reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza, secondo il procedimento per la liberazione anticipata (articolo 69-*bis* o.p.). In particolare, tale procedimento prevede la possibilità del reclamo al tribunale di sorveglianza.

L'articolo 4 – con una misura temporanea destinata a incidere sui flussi in uscita dal carcere – prevede l'estensione da 45 a 75 giorni della liberazione anticipata di cui all'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).

L'articolo 4 stabilisce che, per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 (ovvero fino ai due anni successivi all'entrata in vigore del decreto-legge), ogni detenuto potrà beneficiare di uno sconto di 75 giorni di pena per ogni semestre già espiato.

L'ulteriore sconto di 30 giorni per i condannati che abbiano dal 1° gennaio 2010 già usufruito del beneficio nella misura ordinaria è riconosciuto non *ex lege*, bensì a seguito di valutazione sulla « meritevolezza » dell'ulteriore beneficio (comma 2).

Stante la competenza sul beneficio di cui all'articolo 54 O.P., anche la valutazione per l'applicazione della liberazione anticipata speciale di cui all'articolo 4 (nel silenzio della norma) appare attratta alla competenza del magistrato di sorveglianza.

Il comma 3 precisa poi che la detrazione ulteriore per i condannati che abbiano dal 1° gennaio 2010 usufruito del beneficio nella misura ordinaria si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione al 1° gennaio 2010.

In base al comma 4, la liberazione anticipata speciale si applicherà per tutti i reati anche se, per quelli di particolare

allarme sociale di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sarà necessaria una motivazione rafforzata.

La formulazione del comma 4 pare richiedere a tali condannati un *quid pluris* rispetto alla ordinaria « prova di partecipazione all'opera di rieducazione » richiesta dall'articolo 54 per la liberazione anticipata.

Il beneficio sarà, infatti, loro concedibile se « abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità ».

A differenza della liberazione anticipata ordinaria, la liberazione anticipata « speciale » non è applicabile in relazione ai periodi in cui il condannato è ammesso all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare.

Si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge che « al fine di aumentare l'impatto deflattivo si è stabilito che il periodo valutabile ai fini della maggiore riduzione decorra dal 1 gennaio 2010 » e che « è ragionevole prevedere che nell'immediato, sempre che vi sia una valutazione favorevole dell'autorità competente, i detenuti rimessi in libertà possano raggiungere il numero di circa 1.700 ».

Nella relazione si legge che è stato individuato il termine di efficacia nel 1 gennaio 2010, in quanto si tratterebbe della data in cui si è determinata la situazione di emergenza detentiva.

L'articolo 5 novella la legge n. 199 del 2010, sull'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi, stabilizzando la misura che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena. Senza l'intervento del decreto-legge, tale misura non sarebbe stata più applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il decreto-legge elimina l'incipit dell'articolo 1 della legge 199, sul carattere temporaneo del beneficio, attribuendogli così carattere permanente.

Come risulta dalle statistiche fornite dal Ministero della giustizia, al 30 novembre 2013 in applicazione della legge n. 199 del 2010 sono uscite dal carcere 12.741 persone.

L'istituto che viene stabilizzato presenta le seguenti caratteristiche, disciplinate dall'articolo 1 della legge del 2010.

Anzitutto, la decisione sull'esecuzione domiciliare della pena detentiva è attribuita alla competenza del magistrato di sorveglianza; il rinvio al procedimento in materia di liberazione anticipata di cui all'articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario (insieme con la riduzione del termine per decidere da 15 a 5 giorni) prefigura un iter dell'istanza particolarmente snello (articolo 1, comma 5, legge n. 199 del 2010).

In base all'articolo 1, comma 2, della legge n. 199 del 2010 l'istituto non è applicabile:

in relazione alla commissione dei delitti di particolare allarme sociale previsti dall'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) ovvero: riduzione in schiavitù, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile, tratta di persone, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza,

ai soggetti sottoposti al regime di sorveglianza particolare in carcere, ai sensi dell'articolo 14-*bis* dell'ordinamento penitenziario (salvo che sia stato accolto dal tribunale di sorveglianza il reclamo di cui all'articolo 14-*ter* avverso il provvedimento che lo dispone o lo proroga);

se vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga;

se sussistano specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti;

l'insussistenza di un domicilio idoneo ed effettivo, anche in funzione delle esi-

genze di tutela della persona offesa dal reato.

Per quanto riguarda la procedura per l'applicazione del beneficio (commi 3 e 4 dell'articolo 1):

se il condannato non è ancora detenuto (si è, quindi, nella fase di esecuzione della pena detentiva ai sensi dell'articolo 656, comma 1, c.p.p.) il pubblico ministero – ricorrendo il presupposto di una pena detentiva da eseguire non superiore a 18 mesi – deve sospendere l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmettere senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza affinché quest'ultimo disponga che la pena sia eseguita presso il domicilio; la disposizione non si applica se ricorrono le condizioni per la sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi del comma 5 dell'articolo 656 c.p.p. o le cause ostative alla sospensione previste dal comma 9, lettera *a*), della medesima disposizione (condanna per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, per i reati di incendio boschivo e furto aggravato, furto in abitazione e furto con strappo e delitti e delitti per i quali sussiste l'aggravante della clandestinità).

se, invece, il condannato è già detenuto spetta alla direzione dell'istituto penitenziario trasmettere al magistrato di sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta dal detenuto; il nuovo istituto non si applica nel caso previsto dall'articolo 656, comma 9, lettera *b*), c.p.p. (soggetti che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva).

In caso di condannato tossicodipendente o alcolodipendente sottoposto o che intenda sottoporsi ad un programma di recupero, la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del T.U. stupefacenti.

L'articolo 2 della legge n. 199 del 2010 inasprisce il regime sanzionatorio per la fattispecie semplice e per quelle aggravate

di evasione; tale reato, in virtù del rinvio alla disciplina della detenzione domiciliare, è applicabile anche nel caso di allontanamento dall'abitazione o dal luogo presso il quale sia in atto l'esecuzione domiciliare della pena ai sensi del precedente articolo 1.

L'articolo 6 novella l'articolo 16 del Testo Unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), intervenendo in particolare sull'istituto dell'espulsione dello straniero a titolo di misura alternativa alla detenzione.

Il decreto-legge modifica la disciplina dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, intervenendo sui commi 5 e 6 dell'articolo 16 e aggiungendovi i commi 5-*bis* e 5-*ter*.

Rispetto al quadro normativo vigente, l'articolo 6 del decreto-legge conferma l'espulsione quando lo straniero detenuto debba scontare due anni di pena detentiva, anche residua, ma amplia il campo di possibile applicazione della misura. Infatti, in base al nuovo secondo periodo del comma 5 dell'articolo 16 del testo unico immigrazione, come sostituito dal decreto-legge:

se la condanna è relativa a delitti previsti dal TU immigrazione, è consentita l'espulsione purché per tali delitti sia stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a 2 anni (fino all'entrata in vigore del decreto-legge era comunque esclusa l'espulsione nel caso di condanna per i delitti previsti dal testo unico); sul punto la relazione illustrativa afferma che « si estende l'area applicativa della sanzione alternativa ai delitti meno gravi previsti dal TU immigrazione ».

E consentita l'espulsione anche se la condanna è relativa al delitto, consumato o tentato, di rapina aggravata (articolo 628, terzo comma c.p.) o di estorsione aggravata (articolo 629, secondo comma, c.p.).

Sono questi, infatti, gli unici delitti compresi nell'articolo 407, comma 2, lettera a) per i quali il decreto-legge consente comunque l'espulsione. La relazione illu-

strativa afferma che attraverso questo ampliamento alla rapina e all'estorsione il numero dei detenuti stranieri espellibili aumenta di 1.300 unità.

Il decreto-legge, nelle ipotesi di condanna per concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, se la condanna riguarda anche un delitto per il quale l'espulsione è esclusa, consente comunque questa misura quando la parte di pena relativa a tale delitto sia stata espiata.

Sul punto la relazione illustrativa afferma che l'intento del legislatore è stato quello di « risolvere la questione, controversa nella concreta pratica applicativa, della possibilità di disporre l'espulsione, previo scioglimento del cumulo, nel caso in cui il titolo esecutivo ricomprenda uno o più reati ostativi. In tal caso, infatti, la prevalente giurisprudenza di legittimità accede alla soluzione negativa, ponendo una significativa limitazione alla possibilità di ricorrere allo strumento ».

Il nuovo comma 5-*bis* dell'articolo 16 del testo unico specifica la procedura da seguire per operare l'espulsione nei casi previsti dal comma 5, individuando le seguenti fasi:

all'ingresso in carcere dello straniero la direzione dell'istituto deve richiedere al questore informazioni su identità e nazionalità del recluso;

il questore avvia la procedura di identificazione attraverso le competenti autorità diplomatiche e « procede all'eventuale espulsione dei cittadini identificati ». Per attuare questa disposizione il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno dovranno adottare i necessari strumenti di coordinamento.

Il nuovo comma 5-*ter* prevede che le informazioni su identità e nazionalità del detenuto straniero siano inserite nel suo fascicolo personale conservato presso il carcere (cfr. articolo 26 del regolamento penitenziario).

Infine, il decreto-legge sostituisce anche il comma 6 dell'articolo 16 del TU immigrazione, che disciplina la competenza a disporre l'espulsione.

Rispetto alla formulazione previgente (misura ordinata dal magistrato di sorveglianza, possibile opposizione, con sospensione dell'esecuzione, presentata entro 10 giorni dallo straniero al tribunale di sorveglianza, che decide in 20 giorni), il decreto-legge:

specifica che non si può procedere ad espulsione se non è stato possibile identificare lo straniero;

sottolinea che spetta alla direzione dell'istituto penitenziario trasmettere gli atti necessari all'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza;

conferma che il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità;

stabilisce che il decreto debba essere comunicato non solo allo straniero ma anche al suo difensore e al PM;

prescrive al magistrato di nominare un difensore d'ufficio se lo straniero risulta sprovvisto di un difensore di fiducia;

conferma il termine di 10 giorni per l'opposizione al tribunale di sorveglianza e i 20 giorni a disposizione del collegio per pronunciarsi.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Il Garante è costituito da un collegio di tre membri, di cui un Presidente, che restano in carica per cinque anni, non prorogabili.

Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, il comma 2 stabilisce che i componenti sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani.

La loro nomina ha luogo, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari.

A garanzia della loro indipendenza, il comma 3 prevede che i componenti del Garante nazionale non possano assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilità in partiti politici.

Sono previsti inoltre i casi di immediata sostituzione: dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennità od emolumenti per l'attività prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese.

Il comma 4 riguarda l'organizzazione del Garante. Esso si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia e alle sua dipendenze è istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.

Sono poi rimesse a un successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, la struttura e la composizione dell'ufficio.

Il comma 5 disciplina le funzioni del Garante nazionale, che si aggiungono a quella di promozione e collaborazione con i garanti territoriali o con altre figure istituzionali comunque denominate competenti nelle stesse materie.

Le funzioni del Garante nazionale – analiticamente individuate dall'articolo 7 – possono essere così sintetizzate:

a) vigilanza sulla conformità di ogni forma di limitazione della libertà personale a norme e principi costituzionali, convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, disposizioni legislative e regolamentari,;

b) visita, senza necessità di autorizzazione, agli istituti penitenziari e a ogni altra struttura restrittiva o limitativa della libertà personale, anche minorile, oltre che, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di polizia, con accesso, senza restri-

zioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

c) presa visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;

d) richiesta alle amministrazioni responsabili delle strutture delle informazioni e dei documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, il Garante informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;

e) verifica del rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20 (trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione), 21 (modalità del trattamento), 22 (funzionamento dei centri) e 23 (attività di prima assistenza e soccorso) del regolamento di attuazione del testo unico sull'immigrazione, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico, con accesso senza restrizione alcuna in qualunque locale;

f) formulazione di specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, in caso di accertamento di violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario. L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;

g) trasmissione annuale di una relazione sull'attività svolta, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.

L'articolo 8 del decreto intende rimediare al ritardo nell'adozione dei regolamenti attuativi previsti dalle leggi 381/1991 e 193/2000 che, recentemente novellati dal

DL 78/2013 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), prevedono specifici benefici fiscali e contributivi per le imprese che assumono detenuti.

Si ricorda, infatti, che, con la finalità di sostenere il reinserimento lavorativo dei detenuti, il decreto-legge 78/2013 (articolo 3-bis) è intervenuto sulla legge 193/2000 (cd. legge Smuraglia) e sulla legge 381/1991 sulle coop. sociali.

IL DL 78/2013 ha, anzitutto, riformulato l'articolo 3 della legge n. 193 del 2000, Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti, che concede un credito d'imposta alle imprese che assumono detenuti.

L'articolo 4 della legge 193 ha previsto che le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 fossero determinate da un decreto del Ministro della giustizia – da emanare entro il 31 maggio di ogni anno – di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze. L'entità dei benefici è comunque determinata nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 (dal 2014, 14,5 mln di euro all'anno).

L'ulteriore intervento del DL 78 ha riguardato l'articolo 4, comma 3-bis, della legge n. 381 del 1991 relativo a sgravi contributivi per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tra cui i detenuti) impiegate in cooperative sociali.

L'articolo 8 in esame, in riferimento all'anno 2013, differisce per un periodo massimo di sei mesi (decorrenti dal 24 dicembre 2013, data di entrata in vigore del decreto-legge) il termine per l'adozione dei regolamenti interministeriali di attuazione relativi alle misure di favore per imprese e cooperative sociali che assumono detenuti e internati. La proroga, come recita la relazione di accompagnamento al decreto, mira a « scongiurare il rischio che costoro, in ragione del ritardo nell'adozione del regolamento, si vedano privati della possibilità di usufruire di detti benefici ».

L'articolo 8 reca, poi, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3

della legge 193/2000 che chiarisce che l'ammontare massimo dei crediti d'imposta concessi alle imprese che assumono detenuti ha riguardo a tutti i mesi dell'anno solare 2013 e non solo a quelli successivi al 20 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge di conversione (legge n. 94 del 2013) che ha introdotto la novella all'articolo 3 della stessa legge 193.

L'articolo 9 prevede che l'attuazione del decreto-legge deve avvenire con l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, ovvero senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

L'articolo 10 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge, che viene collegata alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo del provvedimento d'urgenza.

Si ricorda peraltro che tanto l'articolo 1 quanto l'articolo 3 del decreto-legge posticipano all'entrata in vigore della legge di conversione l'efficacia delle novelle sul procedimento di controllo a distanza (c.d. braccialetto elettronico) negli arresti domiciliari e nella detenzione domiciliare.

Il Ministro Annamaria CANCELLIERI chiarisce come il decreto legge in esame preveda una serie di misure in materia di diritti dei detenuti e di riduzione della popolazione carceraria volte a consentire all'Italia di ottemperare a quanto previsto dalla sentenza Torregiani entro il mese di maggio 2014, fissato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per l'adozione dei necessari interventi. Si sofferma, in particolare, sulle misure volte a restituire una maggiore dignità al detenuto, con particolare riferimento all'istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Dopo avere precisato come gran parte della popolazione carceraria sia rappresentata da tossicodipendenti e stranieri, illustra le misure che si riferiscono specificamente a queste due categorie di soggetti: la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, al fine di produrre l'effetto di riduzione della pena per le

fattispecie di minore gravità; l'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione, insieme con uno snellimento delle procedure di identificazione.

Osserva, quindi, anche alla luce di critiche già mosse da parte di alcuni gruppi politici, come l'introduzione della liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre – per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015 – la detrazione di pena già prevista per la liberazione anticipata ordinaria, non possa essere assolutamente qualificata come «indulto mascherato», considerato che non è previsto alcun automatismo applicativo dovendosi invece procedere ad una valutazione del giudice caso per caso.

Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che, invece, la liberazione anticipata speciale di cui all'articolo 4 costituisca, di fatto, una vera e propria forma di indulto che può comportare, addirittura, uno sconto del 40 per cento della pena, anche a vantaggio di soggetti condannati per delitti di grave allarme sociale. Si dichiara, quindi, fortemente contrario ad una simile misura, che trascura ogni forma di ragionevole bilanciamento tra l'interesse alla libertà individuale e gli interessi delle persone offese e della sicurezza dei cittadini.

Contesta, quindi, in modo radicale le scelte di una politica che, per risolvere un problema annoso come quello delle carceri, da un lato, lucra sugli appalti, attribuendo una delega in bianco ad un Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie che può agire liberamente e senza adeguata trasparenza, anche tramite la segretezza delle procedure di affidamento, e, dall'altro, garantisce più i delinquenti delle persone offese.

Il Ministro Annamaria CANCELLIERI chiarisce come, per quanto la questione carceraria sia annosa, ora ci si trovi di fronte ad una scadenza ben determinata, che è il mese di maggio 2014.

Considera, inoltre, del tutto infondate le affermazioni del deputato Colletti, in

particolare quelle che si riferiscono all'attività del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, che viene svolta nel pieno rispetto delle regole ed in modo assolutamente trasparente. Ritiene, quindi, che sarebbe opportuno informarsi ed acquisire adeguata documentazione prima di lasciarsi andare ad affermazioni scorrette e offensive, di fronte alle quali si potrebbe anche valutare la sussistenza dei presupposti per sporgere una querela. Ribadisce, infine, come vi sia una differenza enorme tra l'indulto e la fattispecie disciplinata dall'articolo 4 del provvedimento in esame.

Stefano DAMBRUOSO (SCpI) chiede chiarimenti in merito all'efficacia ed effettiva applicabilità delle norme relative all'estensione dell'ambito applicativo dell'espulsione come misura alternativa alla detenzione e allo snellimento delle procedure di identificazione.

Il Ministro Annamaria CANCELLIERI osserva come l'efficacia dei procedimenti di espulsione si basi sulla certezza del riconoscimento e quindi sull'accertamento della genuinità del documento di identità, in assenza del quale il paese di origine non è disposto a ricevere il soggetto che si vorrebbe espellere. Fa, quindi, presente come con il decreto in esame si intendano estendere all'intero territorio nazionale delle procedure sperimentate con successo a Milano. Puntualizza come sia di fondamentale importanza un'attiva collaborazione dei consolati e quali siano le difficoltà di stipulare accordi internazionali bilaterali in materia, anche se sembra che le trattative in corso con il Marocco e l'Albania possano essere fruttuose. Precisa, infine, come su questa specifica materia il Ministro dell'interno potrà fornire delle indicazioni più esaustive.

Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia una durissima opposizione da parte del proprio gruppo sul provvedimento in esame, che contiene l'ennesima inaccettabile forma di indulto mascherato. Ritiene necessario che la Commissione senta il Ministro Alfano e il Capo della Polizia,

soprattutto per fare chiarezza sulla questione dei braccialetti elettronici, il cui costo appare assolutamente esorbitante e ingiustificato.

Sul tema dell'immigrazione e dei detenuti stranieri, ricorda come il suo gruppo abbia sempre sostenuto che questi ultimi debbano scontare la pena nei paesi d'origine e ritiene che l'unico scopo delle disposizioni in materia previste nel provvedimento sia quello di abolire i Centri di identificazione ed espulsione. Inoltre, ritiene impossibile che le espulsioni siano rese più rapide dal momento che sono stati sottratti ben 90 milioni dal fondo relativo ai rimpatri: mancando le risorse, quindi, non vi è procedura che possa garantire il risultato sperato.

Contesta, inoltre, l'applicazione a regime della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena. Ricorda, infatti, come questa disposizione avesse un carattere provvisorio e dovesse produrre la propria efficacia fino all'attuazione del « Piano carceri », che invece è fermo, nonostante l'edilizia carceraria sia da ritenersi lo strumento principale per la soluzione del sovraffollamento carcerario.

Non condivide la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti, né l'istituto della liberazione anticipata speciale, che costituisce un vero e proprio indulto mascherato.

Si domanda come sia possibile che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale possa diventare effettivamente operativo, posto che la sua istituzione ed il suo funzionamento sono previsti « senza oneri aggiuntivi ».

Ritiene, in conclusione, che si tratti di un provvedimento assolutamente inadeguato alla soluzione del sovraffollamento carcerario, che non interviene neanche su un tema importante come quello delle misure cautelari ovvero dell'omicidio stradale, e che trasmette ai cittadini un messaggio estremamente pericoloso, in base al

quale si attribuiscono benefici e sconti di pena ai detenuti senza tenere in adeguata considerazione i diritti della persona offesa e le esigenze di sicurezza. Altrettanto inappropriato ritiene in ricorso alla decretazione d'urgenza.

Il Ministro Annamaria CANCELLIERI chiarisce come l'esistenza dei CIE non sia posta affatto in discussione dal provvedimento in esame.

Quanto alla necessità di far scontare la pena ai detenuti stranieri nei paesi di origine, ribadisce la difficoltà di stipulare appositi accordi internazionali bilaterali e sottolinea come tali accordi abbiano anche dei costi non trascurabili, posto che questi paesi chiedono una contropartita economica per trattenere i detenuti nelle proprie carceri. Ribadisce altresì come il problema dell'efficacia dell'espulsione sia legato all'accertamento dell'identità del soggetto e non sia, quindi, un problema di fondi.

In ordine al Garante nazionale, precisa che questo sarà istituito presso il Ministero della giustizia e potrà operare in quest'ambito senza oneri aggiuntivi.

Chiarisce inoltre come l'urgenza di provvedere e, quindi, il ricorso alla decretazione d'urgenza, sia pienamente giustificato, tra l'altro, dal termine fissato nella sentenza Torregiani.

Ricorda come l'istituto della liberazione anticipata sia applicato sin dal 1975 e si domanda per quale motivo oggi, improvvisamente, tale istituto venga così aspramente contestato.

Precisa come non sia affatto vero che il « Piano carceri » sia fermo, dal momento che è in corso una intensa attività di costruzione di nuove carceri e di ristrutturazione di quelle esistenti, anche se questo richiede ovviamente del tempo.

Quanto al tema della riforma delle misure cautelari, ritiene che sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento inserire la relativa disciplina del decreto in questione, posto che proprio domani l'Assemblea della Camera inizierà

l'esame degli emendamenti di un provvedimento in materia di iniziativa parlamentare.

Fa presente, inoltre, che il Governo sta studiando delle misure efficaci in materia di omicidio stradale.

Alessandro PAGANO (NCD) pur dichiarandosi un convinto sostenitore del Governo in carica, ritiene che il contenuto del decreto richieda, in alcune sue parti, di essere meglio chiarito e specificato, anche per evitare che vi sia una diminuzione della sicurezza percepita dai cittadini.

Dopo avere precisato che i suoi rilievi devono essere intesi come delle critiche costruttive, volte ad aprire un dibattito, osserva come alla base del problema del sovraffollamento carcerario vi siano almeno tre tematiche essenziali: quella dell'uso eccessivo della custodia cautelare, quella dei detenuti stranieri e quella della ridotta disponibilità di istituti penitenziari.

Sottolinea come in ordine a ciascuno di questi temi vi siano delle iniziative che potrebbero essere adottate dal Governo: quanto all'uso eccessivo della custodia cautelare, un uso più accorto del potere di promuovere l'azione disciplinare; quanto ai detenuti stranieri, un maggiore impegno affinché questi espiino la pena nel paese d'origine; quanto all'edilizia carceraria, un nuovo impulso all'attuazione del Piano carceri che, nonostante la nomina del Commissario straordinario del Governo, appare fermo. Vi è, inoltre, la questione, non meno importante, del blocco del *turn over* del personale di polizia penitenziaria, al quale occorre in qualche modo ovviare.

Osserva come il provvedimento in esame non abbia alcuna attinenza con le tematiche illustrate.

Rileva, piuttosto, come l'introduzione della liberazione anticipata speciale ponga dei seri dubbi di conformità alla Costituzione e possa consentire, in pratica, unitamente ad altri benefici previsti dalla legge, ad un soggetto condannato a venti anni di reclusione di essere rimesso in libertà dopo cinque o sei anni. Inoltre, la trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del de-

litto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti costituisce, un vero e proprio « sabotaggio » della disciplina penalistica in materia, consentendo agli spacciatori, almeno quelli piccoli e medi, di non andare in carcere.

Il Ministro Annamaria CANCELLIERI ribadisce che il Governo ha ritenuto di non intervenire in materia di custodia cautelare per una questione di rispetto nei confronti del Parlamento, posto che domani inizierà presso l'Assemblea della Camera la discussione di un testo di iniziativa parlamentare licenziato da questa Commissione.

Sul tema degli stranieri, ricorda come fare scontare la pena nei paesi d'origine richieda degli accordi internazionali, molto difficili da stipulare e comunque comporti dei costi anche piuttosto elevati. Si è ritenuto, quindi, di facilitare le espulsioni attraverso una semplificazione delle procedure di identificazione.

Fa presente come non sia assolutamente vero che l'esecuzione del « Piano carceri » sia ferma e come, al contrario, si stia facendo moltissimo in tema di edilizia carceraria, nonostante una riduzione del relativo stanziamento. Quanto all'assunzione di nuovo personale di polizia penitenziaria, sottolinea le difficoltà derivanti dalla carenza di fondi.

Chiarisce come le ulteriori misure contenute nel decreto legge, compresa l'introduzione della liberazione anticipata speciale, siano sembrate le più opportune per ottemperare agli obblighi previsti dalla sentenza Torregiani, nel pieno rispetto della Costituzione e senza volere in alcun modo diminuire l'efficacia del testo unico sugli stupefacenti. D'altra parte i piccoli spacciatori saranno affidati ai centri di recupero, non certo lasciati per strada, con un intervento volto a ridurre l'altissimo tasso di recidiva che caratterizza i reati in questione.

Daniele FARINA (SEL) preliminarmente osserva come il tasso di recidiva della Commissione sia estremamente elevato, considerato che ogni volta che si

affronta il tema delle carceri si assiste sempre allo stesso dibattito che vede contrapporsi due schieramenti: quello di chi ritiene l'intervento normativo eccessivamente marcato relativamente all'effetto deflativo del sovraffollamento delle carceri e quello di chi, come lui, ritiene le novità troppo tenui. Inoltre, anche in questa occasione alcune parti politiche si ostinano a riportare le disposizioni in esame ad istituti giuridici, quale ad esempio l'indulto, che in realtà non sono assolutamente pertinenti all'oggetto del provvedimento. In maniera del tutto errata anche oggi si continua a parlare di indulto mascherato in relazione ad una ipotesi speciale di liberazione anticipata, che dichiara di condividere anche se diversa da quella prospettata nella proposta di legge n. 1285 presentata dal suo gruppo.

Per quanto attiene alla trasformazione del piccolo spaccio in reato autonomo, ritiene eccessiva la pena edittale massima fissata in cinque anni, quando invece altre proposte di legge all'esame del Parlamento, come ad esempio la proposta di legge C. 631 Ferranti nel suo testo originario fissava tale tetto in tre anni. Se proprio non si ritiene di poter scendere sotto la soglia dei cinque anni sarebbe quanto meno opportuno distinguere le sostanze più pericolose da quelle meno pericolose. Rimanendo in tema di modifica della normativa Fini-Giovanardi, dichiara di guardare con favore l'apertura da parte della Lega in Lombardia.

Vittorio FERRARESI (M5S) rileva come in avvio della legislatura il Ministro della Giustizia sia stato uno dei pochi ministri nei confronti dei quali il Movimento 5 Stelle serbava della fiducia, che poi nei fatti si è dimostrata malposta, come peraltro dimostra il decreto in esame il quale risulta essere viziato da evidenti illegittimità costituzionali.

Osserva come il Governo continui ad emanare decreti-legge, quando invece sarebbe stato opportuno far approvare i testi approvati da questa Commissione ovvero dalla Camera dei deputati, superando, per quanto attiene a questi ultimi, l'impasse

del Senato. Ritiene che sia estremamente grave che il Parlamento sia stato ridotto ad un luogo di mera ratifica dei decreti legge, quando invece si potrebbero approvare provvedimenti di iniziativa parlamentare, che, indipendentemente dalla condizionalità del merito, risultano essere il risultato di un confronto parlamentare.

Evidenzia poi come sia del tutto incongruo continuare ad emanare decreti-legge a costo zero, quando invece le modifiche apportate alla legislazione vigente richiederebbero importanti destinazioni di risorse finanziarie. A tale proposito evidenzia come proprio la mancata previsione di nuove risorse economiche ed umane (educatori, assistenti sociali, *psicologi*, polizia penitenziaria) trasformi di fatto in norme di applicazione automatica quelle relative alla liberazione anticipata speciale. La mancanza di mezzi, infatti, rende di fatto impraticabile qualsiasi valutazione da parte del giudice in relazione alla meritevolezza della concessione del beneficio penitenziario in questione.

Piuttosto che continuare ad intervenire con decreti-legge volti a modificare l'ordinamento penitenziario, sarebbe più opportuno modificare il processo penale per accelerarlo in modo tale da rendere anche meno pressante l'esigenza di modificare la normativa sulla custodia cautelare in carcere per ridurre il numero dei detenuti in attesa di una sentenza definitiva. Ulteriori interventi normativi potrebbero essere volti a rendere maggiormente efficace la normativa anticorruzione ovvero ad attuare la direttiva a favore delle persone vittime di reato.

Ritiene inoltre che debba essere esaminata attentamente la disposizione sui controlli elettronici, vista la pessima esperienza fatta finora e la circostanza che il nuovo contratto con la Telecom sia attualmente oggetto di un procedimento giudiziario di natura amministrativa.

Dopo aver sottolineato la contrarietà del suo gruppo al decreto-legge in esame, che pare essere una vera e propria presa in giro dei detenuti, delle loro famiglie ed anche delle vittime dei reati, preannuncia che al termine della seduta consegnerà al

Ministro una lettera di detenuti del carcere di Padova, nella quale viene evidenziato come costoro in questi giorni stiano gelando al freddo per la mancanza di un adeguato riscaldamento delle celle.

Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere il decreto legge in esame, anche se questo merita alcuni approfondimenti che, comunque, dovranno tener conto del lavoro già svolto dalla Commissione in relazione ad altri provvedimenti in materia penitenziaria. Ricorda, inoltre, che la Camera dei deputati e la Commissione giustizia, relativamente alle misure cautelari, hanno già approvato dei provvedimenti che contengono interventi strutturali, volti anche a deflazionare il sovrappollamento carcerario. Per quanto in materia penitenziaria finora siano stati approvati definitivamente solo decreti legge, osserva come questi presentino lo stesso filo conduttore dei provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare ai quali ha fatto riferimento. Tutti questi considerano il carcere come *extrema ratio*, privilegiano forme alternative al carcere e prevedono comunque un nuovo equilibrio tra libertà e sicurezza.

Tancredi TURCO (M5S) chiede al Ministro se la conversione del decreto legge determinerà il venir meno di tutte quelle sanzioni pecuniarie che l'Italia dovrà pagare a seguito delle sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si rivolge al Ministro sottolineando come non condivida assolutamente l'atteggiamento di coloro che, di fronte a delle critiche, minacciano delle querele, ritenendo che in tal modo si possano limitare le critiche stesse.

Ritiene che la normativa sulla liberazione anticipata speciale introduca di fatto un indulto mascherato, in quanto, sulla base dei presupposti già previsti dalla normativa vigente, si estende ulteriormente lo sconto di pena in maniera retroattiva, senza che di fatto ci possa essere un controllo di meritevolezza da parte del giudice, al quale in tal modo il Governo

accolla la responsabilità politica di un indulto che non è in grado di sostenere in Parlamento. Ritiene inoltre che siano del tutto insufficienti i poteri e i mezzi attribuiti al Garante nazionale dei detenuti. Ritiene, infine, incongruo che il Ministro della giustizia risponda a domande sull'applicazione del decreto rinviando a quello che potrà riferire in merito il Ministro dell'interno, come se nel Governo non vi fosse alcuna forma di comunicazione tra i ministri.

Il Ministro Annamaria CANCELLIERI replica all'onorevole Bonafede come da parte sua non ci sia stata alcuna intenzione di scaricare le responsabilità sul Ministro dell'Interno, avendo voluto piuttosto evidenziare come la competenza delle espulsioni degli stranieri riconosciuti spetti al Ministro dell'Interno.

In relazione alla questione della querela, dichiara di essere intervenuta per voler difendere l'onore di chi lavora nell'ambito del Ministero della giustizia in maniera irreprensibile e trasparente. Non accetta, quindi, accuse senza elementi circostanziati che le sostengano.

Andrea COLLETTI (M5S) dichiara di avere fatto tali dichiarazioni senza avere mai sostenuto che il Commissario straordinario del Governo si sia comportato in maniera fraudolenta, essendosi piuttosto limitato a dire che ancora oggi si ricorra alla secretazione di appalti relativi alle carceri. A tale proposito, dichiara che proprio il Gabinetto del Ministro gli ha trasmesso, su sua richiesta di accesso, il decreto di secretazione di appalto di opere pubbliche in relazione al carcere di Arghillà.

Il Ministro Annamaria CANCELLIERI replica rilevando come si tratti di un decreto del Ministero dei lavori pubblici.

Andrea COLLETTI (M5S) contesta quanto appena affermato dal Ministro, trattandosi di un decreto del Ministro della giustizia.

Il Ministro Annamaria CANCELLIERI dichiara di essere disposta a fornire tutti i chiarimenti del caso al deputato Colletti, non avendo nulla da nascondere.

Per quanto attiene all'intervento dell'onorevole Ferraresi, ribadisce come la scelta di adottare un nuovo decreto legge sia dovuta unicamente alla scadenza di maggio, legata alla sentenza Torregiani. Osserva, peraltro, che tale sentenza non solleva unicamente la questione del sovraffollamento carcerario ma anche altre questioni legate alla dignità dei detenuti, che richiedono interventi normativi ed amministrativi estremamente complessi.

Conclude rispondendo al deputato Turco, dichiarando di essere certa che, qualora il decreto legge venisse convertito senza stravolgimenti, l'Italia riuscirebbe a centrare gli obiettivi fissati da Strasburgo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.05 alle 15.20 e dalle 15.25 alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI.

(Atto n. 46).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.

(Atto n. 51).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

(Atto n. 64).

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Parlamentare europeo Leonardo Domenici, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1836, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e del disegno di legge C. 1864, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis	23
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	23
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del Relatore)</i>	37
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	24
AVVERTENZA	36

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 gennaio 2014.

Audizione del Parlamentare europeo Leonardo Domenici, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1836, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e del disegno di legge C. 1864, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 gennaio 2014. — Presidenza del Presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE.

Atto n. 43.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da

ultimo, nella seduta del 18 dicembre scorso.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nel ricordare che il relatore, Pelillo, ha già illustrato il contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva come su di esso non sia ancora pervenuto il prescritto parere della Conferenza unificata.

Invita comunque il relatore a formulare una proposta di parere sullo schema di decreto.

Michele PELILLO (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento, anche al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di valutare la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010.

Atto n. 55.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE, nonché i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Atto n. 55).

Per quanto riguarda il contenuto della direttiva 2011/61/UE (AIFMD – *Alternative Investment Fund Managers Directive*), essa

fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA) nell'Unione europea.

Con riferimento all'obiettivo della direttiva, fa presente come questa miri a stabilire un quadro normativo armonizzato delle attività dei gestori di fondi di investimento alternativi nel mercato interno, prevedendo l'applicazione di regole di condotta, di trasparenza informativa, nonché in materia di requisiti patrimoniali, organizzativi e di controllo del rischio, analoghi a quelli previsti per le società di gestione di fondi comuni armonizzati.

In particolare sottolinea come la direttiva intenda superare la frammentazione che attualmente caratterizza le diverse normative nazionali in materia, e ridurre in tal modo anche i rischi rispetto all'investimento in tali tipologie di fondi, nonché garantire maggiormente la stabilità finanziaria complessiva dell'Unione europea.

Evidenzia, infatti, come l'importante obiettivo di eliminare le frammentazioni del quadro normativo europeo in tale settore non sia stato ancora raggiunto, ponendo dunque un ostacolo alla piena realizzazione del mercato unico dei servizi finanziari. Al contrario, la definizione di regole comuni chiare e rigorose in quest'ambito renderà possibile attribuire a tali fondi, in presenza delle condizioni prescritte, il cosiddetto « passaporto » europeo, consentendo ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) residenti in uno Stato membro di commercializzare i propri fondi anche in altri Stati membri.

In particolare, in base alle nuove norme, i gestori europei autorizzati ai sensi della direttiva potranno commercializzare liberamente in tutta l'Unione Europea, nei confronti di investitori professionali, fondi di investimento alternativi da loro gestiti; essi potranno inoltre gestire fondi alternativi riservati a investitori pro-

fessionali negli altri Paesi dell'Unione europea, su base transfrontaliera o con stabilimento di succursali.

In proposito, rammenta che i fondi di investimento alternativi (FIA) sono i fondi che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), la quale detta una disciplina armonizzata per taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Sostanzialmente si tratta dei fondi speculativi (*hedge funds*), dei fondi di *private equity*, di *venture capital*, immobiliari, di materie prime, infrastrutturali e altri tipi di fondi istituzionali.

In tale contesto la direttiva 2011/61/UE si preoccupa di disciplinare non tanto i fondi di investimento alternativi (i quali dovrebbero poter continuare ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale), in quanto la grande eterogeneità degli stessi nei diversi Stati membri dell'Unione ne renderebbe complicata l'armonizzazione, bensì i gestori di questi ultimi.

La direttiva, che mira a creare un mercato interno per i GEFIA e un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato, prevede anche il beneficio della commercializzazione transfrontaliera (cosiddetto passaporto), in virtù del quale il gestore di fondi alternativi che sia autorizzato da uno Stato membro può commercializzare le quote dei propri fondi anche negli altri Stati membri, sebbene limitatamente ai soli investitori professionali, dopo una semplice notifica alle rispettive autorità di vigilanza. In tal modo, si supera l'attuale regime che subordina l'attività all'autorizzazione di ciascuna autorità di vigilanza nazionale e la conseguente frammentazione del mercato europeo. La direttiva prevede inoltre che, dopo un periodo transitorio iniziale di tre anni dalla sua entrata in vigore, la commercializzazione transfrontaliera sia concessa anche ai fondi alternativi situati in Paesi terzi (i cosiddetti fondi *off-shore*).

Il regime di vigilanza per i gestori di fondi alternativi comprende, oltre all'autorizzazione iniziale, il continuo rispetto da parte dei medesimi dei requisiti di

capitale e organizzativi (relativi al sistema di controllo dei rischi, al regime dell'esternalizzazione di attività), delle regole di condotta (in materia, ad esempio, di prevenzione dei conflitti di interesse) e di estesi obblighi informativi nei confronti delle autorità di vigilanza. Specifici requisiti sono previsti, rispettivamente, per i fondi che fanno uso della leva finanziaria, tipicamente gli *hedge fund*, e per quelli che acquistano partecipazioni di controllo in società, tipicamente i fondi di *private equity*.

Entro il 22 luglio 2014, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione e all'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati – *European Securities and Markets Authority*):

a) i tipi di FIA che i GEFIA possono commercializzare presso gli investitori al dettaglio sul loro territorio;

b) ogni prescrizione aggiuntiva che lo Stato membro impone per la commercializzazione di FIA presso gli investitori al dettaglio.

Viene stabilito inoltre che i GEFIA, le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2004/39/CE (direttiva MiFID) e gli enti creditizi autorizzati che forniscono servizi di investimento alla clientela al dettaglio devono tener conto di ogni prescrizione supplementare quando valutano se un determinato FIA sia opportuno o appropriato per un determinato cliente al dettaglio o se si tratti di uno strumento finanziario complesso o non complesso.

La direttiva non disciplina invece i FIA, i quali continuano ad essere disciplinati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale.

Il fatto che uno Stato membro possa imporre ai FIA stabiliti nel suo territorio obblighi supplementari rispetto a quelli applicabili in altri Stati membri non preclude ai GEFIA autorizzati conformemente alla direttiva in altri Stati membri il diritto di commercializzare, presso gli investitori professionali nell'Unione, taluni FIA stabiliti al di fuori dello Stato membro che impone gli obblighi supplementari e

che pertanto non sono soggetti a tali obblighi, né all'osservanza degli stessi.

La direttiva dedica particolare attenzione alle tematiche dei conflitti di interesse e della trasparenza informativa da parte dei gestori.

Per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza, fa presente come la normativa preveda che i gestori devono pubblicare una relazione annuale per ogni esercizio per ciascun FIA che gestiscono e per ciascun FIA che commercializzano, al più tardi entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, mettendo inoltre a disposizione degli investitori una serie di informazioni. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dei gestori devono inoltre essere informate in merito ai principali mercati e strumenti in cui i gestori negoziano per conto dei FIA che gestiscono.

La direttiva prevede altresì che i gestori devono adottare ogni misura ragionevole, in materia di strutture e procedure organizzative e amministrative, volta a individuare, prevenire, gestire, monitorare e comunicare i conflitti di interesse.

Dal punto di vista della vigilanza, viene imposto agli Stati membri di designare le autorità competenti incaricate di esercitare le funzioni previste dalla direttiva e di informarne l'ESMA e la Commissione europea, precisando l'eventuale ripartizione delle competenze.

In merito all'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva, ricorda che il 19 settembre 2013 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2011/61/UE, il cui termine di recepimento è scaduto il 22 luglio 2013.

Alla predetta data del 22 luglio 2013 è entrato in vigore anche il regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che contiene disposizioni attuative della direttiva 2011/61/UE in tema di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza.

In tale ambito ricorda altresì che il 22 luglio 2013 sono entrati in vigore i regolamenti (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013, i quali prevedono invece regole comuni ap-

plicabili ai gestori di fondi europei per il *venture capital* (EuVECA) e di fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e ne permettono la libera commercializzazione, con una particolare denominazione, in tutta l'Unione Europea.

Al riguardo, evidenzia come una norma di delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei predetti regolamenti n. 345/2013 e del regolamento n. 346/2013, sia contenuta nel disegno di legge C. 1836, legge di delegazione europea – secondo semestre 2013, attualmente all'esame della Camera.

Segnala peraltro come i citati fondi EuVECA e EuSEF rientrino tra gli organismi di investimento collettivo del risparmio regolati dalla direttiva 2011/61/UE.

In particolare, il regolamento (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il *venture capital* (EuVECA, *European venture capital funds*), stabilisce norme comuni a livello europeo per i fondi di *venture capital* qualificati, che indirizzano le risorse finanziarie a imprese generalmente molto piccole nelle fasi iniziali della loro esistenza societaria e che mostrano forti potenzialità di crescita.

Il regolamento stabilisce norme comuni con particolare riferimento alla composizione del portafoglio dei fondi per il *venture capital*, agli obiettivi di investimento ammissibili, agli strumenti di investimento che si possono impiegare e alla categoria di investitori che possono investire in tali fondi.

Il regolamento armonizza altresì gli obblighi per i gestori dei suddetti fondi in tutti gli Stati membri, stabilendo una serie di requisiti in capo ai gestori (che in tal modo possono utilizzare la denominazione « EuVECA »), al fine di garantire regole uniformi nella commercializzazione degli stessi fondi e contribuendo così al corretto funzionamento del mercato e alla tutela dell'investitore.

Il regolamento disciplina i requisiti sia per la commercializzazione dei fondi sia per i gestori dei fondi per il *venture capital* qualificati, nonché i compiti delle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'attività di registrazione dei gestori, di

cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri e con l'ESMA, stabilendo i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti.

Il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria giovanile (EuSEF, *European social entrepreneurship funds*) si prefigge di sviluppare un mercato interno per i fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, istituendo un quadro normativo comune per i fondi d'investimento che assicurano finanziamenti alle imprese sociali che forniscono servizi di assistenza, accesso al lavoro, integrazione sociale, professionale, tutela ambientale.

Tale quadro comune riguarda determinati requisiti qualitativi per tali fondi, con particolare riferimento alla composizione del portafoglio, e requisiti per i gestori di investimento collettivo che raccolgono capitali, che così possono utilizzare la denominazione « EuSEF ».

Il regolamento ha come obiettivo quello di far crescere le imprese sociali all'interno dell'Unione, fornendo una disciplina uniforme per tutti gli Stati membri, e tutelando anche l'investitore.

L'atto disciplina i requisiti sia per la commercializzazione dei fondi, sia per i gestori di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale, i compiti delle autorità competenti degli Stati membri in relazione all'attività di registrazione dei gestori, di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni con le autorità degli altri Stati membri e con l'ESMA, stabilendo inoltre i poteri di vigilanza e di indagine delle autorità competenti.

Per quanto riguarda il contenuto dello schema di decreto legislativo, rileva innanzitutto come esso sia stato predisposto ai sensi della delega contenuta nell'articolo 12 della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013), la quale, all'allegato B, annovera anche la direttiva 2011/61/UE.

Il predetto articolo 12 della legge n. 96 del 2013 elenca i principi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.

In linea generale le norme di delega sono volte a consentire che una società di gestione di fondi di investimento alternativi possa prestare i servizi previsti dalla direttiva, istituire e gestire i fondi comuni d'investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari e, viceversa, che una società di gestione non domestica possa istituire e gestire FIA in Italia.

Sono previste le eventuali modifiche necessarie alle norme del TUF riguardanti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, onde garantire che una società di gestione operante in Italia rispetti le norme italiane in materia di costituzione e funzionamento dei FIA e che la prestazione dei servizi da parte delle succursali avvenga nel rispetto delle regole di comportamento del TUF. In tale ambito viene specificato come le modifiche al TUF debbano interessare anche la disciplina dell'attività di depositario (banca depositaria) e della responsabilità di questo nei confronti della società di gestione e dei partecipanti al fondo. Si introducono inoltre obblighi specifici per i casi di acquisto da parte dei GEFIA di partecipazioni rilevanti di controllo in emittenti e di società non quotate; misure di tutela dell'investitore, sia per gli aspetti informativi sia per quelli concernenti l'offerta di quote, nonché sanzioni amministrative pecuniarie, in linea e nei limiti massimi previsti da quelle già stabilite nel TUF, per le violazioni delle regole dettate nei confronti dei GEFIA.

In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 prescrive che il legislatore delegato apporti al TUF le modifiche e integrazioni necessarie per l'integrale recepimento della direttiva, prevedendo, altresì:

il ricorso, ove opportuno, alla disciplina secondaria;

l'attribuzione delle competenze e dei poteri di vigilanza previsti nella direttiva alla Banca d'Italia e alla Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB).

La lettera *b)* prevede che siano apportate al TUF modifiche e integrazioni dirette a consentire che:

una società di gestione del risparmio (SGR) possa prestare i servizi previsti ai sensi della direttiva, nonché possa istituire e gestire fondi di comuni investimento alternativi in altri Stati comunitari ed extracomunitari;

una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, comunitaria o extracomunitaria, possa istituire e gestire fondi comuni di investimento alternativi in Italia secondo quanto previsto dalla direttiva.

Ricorda al riguardo che le società di gestione del risparmio (SGR) sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia, autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Si definiscono società di gestione armonizzate le società con sede legale e direzione generale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, autorizzate ai sensi della direttiva in materia di organismi di investimento collettivo a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. Le SGR, per poter svolgere il servizio di gestione collettiva e le altre attività dalle stesse esercitabili, devono essere autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. Le SGR autorizzate sono iscritte in un apposito albo, tenuto dalla Banca d'Italia.

La lettera *c)* prevede di apportare al TUF le necessarie modifiche per l'adeguamento alla disciplina comunitaria delle norme concernenti la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi.

Il criterio di delega prevede che tali modifiche debbano anche garantire:

che una società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi operante in Italia sia tenuta a rispettare le norme italiane in materia di costituzione e di funzionamento dei fondi comuni di investimento alternativi;

che la prestazione in Italia dei servizi da parte di succursali delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi avvenga nel rispetto delle regole di comportamento fissate dal TUF.

La lettera *d)* prevede che siano apportate al TUF le opportune modifiche concernenti:

l'attività di depositaria ai sensi della direttiva;

la responsabilità della depositaria nei confronti della società di gestione del risparmio e dei partecipanti al fondo.

Al riguardo, ricorda che la direttiva 2011/61/UE prevede che i gestori, per ogni fondo di investimento alternativo da loro gestito, nominino un depositario unico, il quale svolge principalmente la funzione di assicurare il monitoraggio dei flussi di cassa del fondo di investimento alternativo. Il depositario può essere costituito da:

un ente creditizio costituito nell'UE conformemente alla direttiva relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio;

un'impresa di investimento costituita nell'UE, soggetta ai requisiti della direttiva sull'adeguatezza patrimoniale;

un altro tipo di istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza costante.

La lettera *e)* prevede di modificare il TUF al fine di introdurre gli obblighi relativi all'acquisto di partecipazioni rilevanti e di controllo in società non quotate e emittenti da parte di società di gestione di fondi alternativi di investimento, mentre la lettera *f)* prevede di attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, in relazione alle rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti nella direttiva, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 187-*octies* del TUF (il quale, nell'individuare i poteri della CONSOB prevede, tra l'altro, che quest'ultima vigili sull'osservanza delle disposizioni di cui al titolo I-*bis* del medesimo TUF, relativo

all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, e di tutte le altre disposizioni emanate in attuazione della direttiva 2003/6/CE relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato – abusi di mercato).

La lettera *g*) prescrive di modificare il TUF, se necessario, per recepire le disposizioni della direttiva in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti.

La lettera *h*) prevede la ridefinizione della disciplina concernente l'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi, siano essi nazionali, comunitari o appartenenti a Paesi terzi.

La lettera *i*) prevede l'attuazione delle misure di tutela dell'investitore, con particolare riferimento alle informazioni per gli investitori: a tal fine viene prescritto l'adeguamento della disciplina dell'offerta delle quote o azioni di fondi comuni di investimento alternativi.

La lettera *l*) concerne la commercializzazione in Italia di quote di fondi comuni di investimento alternativi presso investitori al dettaglio, prevedendo, a garanzia dell'investitore, che in tale ipotesi i fondi siano soggetti a prescrizioni più rigorose di quelle applicabili ai fondi comuni di investimento alternativi commercializzati presso investitori professionali.

La lettera *m*) indica al legislatore delegato di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle regole dettate nei confronti delle società di gestione di fondi comuni di investimento alternativi, in linea con quelle già stabilite dal TUF in tema di disciplina degli intermediari.

Al riguardo segnala come la relazione illustrativa affermi che il criterio di delega relativo alle sanzioni è basato sull'articolo 2 della legge n. 96 del 2013, il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla

data dell'entrata in vigore della legge, per le quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

La lettera *n*) stabilisce che, per il corretto e integrale recepimento della direttiva, si provveda anche alla ridefinizione:

della disciplina degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) diversi dai fondi comuni di investimento;

del regime delle riserve di attività per la gestione collettiva del risparmio.

Al riguardo ricorda che gli OICR, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *m*) del TUF, sono i fondi comuni di investimento (istituiti e gestiti dalle SGR), e le società di investimento a capitale variabile (SICAV); a loro volta le SICAV sono società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

La lettera *o*) prevede di apportare le necessarie modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per migliorare il coordinamento con le altre disposizioni vigenti, mentre la lettera *p*) prescrive il coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

Al riguardo, segnala come la relazione tecnica indichi sul punto che, quantunque la direttiva 2011/61/UE non investa direttamente le norme nazionali in materia fiscale, il suddetto criterio di delega consente di disciplinare specifici aspetti fiscali connessi ai fondi di investimento alternativi.

Per quel che attiene invece al termine per l'esercizio della delega, segnala come lo schema di decreto faccia parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 dicembre 2013, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega (4 dicembre). In questo modo il Governo può avvalersi, nell'esercizio della potestà legislativa delegata, di un meccanismo di scorrimento dei termini, disposto in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012, recante le norme generali sulla partecipa-

zione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. In base a tale norma, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Pertanto, in forza di tale previsione il termine per l'esercizio della delega scadrà il 4 marzo 2014.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, segnala innanzitutto come sia stato predisposto, e messo a disposizione di tutti i componenti della Commissione, un testo a fronte nel quale si evidenziano, in corrispondenza dei singoli articoli dello schema, tutte le modifiche apportate alla legislazione vigente, al fine di assicurare la maggiore intellegibilità delle predette modifiche.

Gli articoli da 1 a 7 dello schema apportano un'ampia serie di modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.

Oltre ad aggiornare le definizioni recate dal TUF, al fine di renderle più simili alla disciplina europea, ferme restando le specificità della normativa nazionale (società di investimento e gestori italiani), lo schema di decreto modifica in termini organici la struttura del Titolo III dello stesso TUF (relativo alla gestione collettiva del risparmio), prevedendo una suddivisione delle norme sulla gestione collettiva del risparmio secondo le seguenti macro aree:

1) soggetti autorizzati e attività esercitabili; in particolare viene previsto che l'esercizio in via professionale del servizio di gestione collettiva del risparmio sia riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF (società di investimento a capitale fisso che gestiscono FIA), alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano;

2) disciplina dei soggetti autorizzati (fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF in gestione esterna, strutture *master-feeder*, fusione e scissione);

3) operatività transfrontaliera dei gestori italiani ed esteri;

4) commercializzazione in Italia di OICVM e FIA;

5) obblighi supplementari per le SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo;

6) disciplina del depositario.

In dettaglio, l'articolo 1, comma 1, reca le modifiche alla parte I (Disposizioni comuni) del TUF, inserendovi le seguenti nuove definizioni:

Società di investimento a capitale fisso (SICAF): società per azioni a capitale fisso di nuova istituzione; si tratta di un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE (un FIA o gestore di FIA); può gestire direttamente il proprio patrimonio o affidarne la gestione ad un gestore esterno; è disciplinata dalle norme del TUF e del codice civile ed è autorizzata e vigilata dalla Banca d'Italia.

Organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR): sono inclusi in tale definizione tutti gli organismi di investimento collettivo (OICVM e FIA) presenti nella normativa comunitaria, quindi sia i fondi comuni, sia le società di investimento: caratteristiche fondamentali di tali organismi sono la pluralità degli investitori e l'autonomia patrimoniale.

OICR aperto e OICR chiuso: si qualifica come aperto il fondo che garantisce il diritto di rimborso su richiesta dei partecipanti, secondo la frequenza e le modalità previste dallo statuto o dal regolamento, mentre sono considerati fondi chiusi tutti gli altri.

OICR italiano: fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF.

Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari italiani (OICVM italiani): fondi comuni di investimento e SICAV rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE.

OICVM UE: organismi di investimento collettivo in valori mobiliari armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, costituiti in un Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.

OICR alternativo italiano (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la SICAV e la SICAF rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; a tale riguardo la SICAV può assumere la forma di OICVM o di FIA, mentre le SICAF possono essere solo FIA.

FIA italiano riservato: un OICR alternativo a cui possono partecipare solo investitori professionali e altre categorie di investitori individuate dal MEF con proprio regolamento.

FIA UE: fondi e società rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE costituiti in uno Stato membro dell'UE diverso dall'Italia.

FIA non UE: FIA costituiti in uno Stato non appartenente all'UE.

Fondo europeo per il *venture capital* (EuVECA) e Fondo europeo per l'imprenditoria sociale (EuSEF): fondi alternativi che godono di una disciplina armonizzata sul prodotto e sul gestore ai sensi dei regolamenti (UE) n. 345 e n. 346 del 2013.

Investitori professionali e investitori al dettaglio: i primi sono clienti professionali privati e pubblici.

Gestione collettiva del risparmio: servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi.

Società di gestione UE: società autorizzata in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM.

Gestore di FIA UE e non UE (GEFIA UE e GEFIA non UE): società autorizzata che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA, a seconda della propria sede legale.

Gestore: tutte le società italiane, UE e non UE autorizzate a gestire OICVM e

FIA; non sono gestori la SGR, la SICAV e la SICAF che non gestiscono direttamente il proprio patrimonio.

Quote e azioni di OICR: le quote dei fondi comuni investimento, le azioni di SICAV e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di SICAF.

Soggetti abilitati: a tale riguardo la definizione è stata integrata per includervi i nuovi soggetti autorizzati in Italia ai sensi della direttiva 2011/61/UE: SICAF, GEFIA UE e GEFIA non UE.

Il comma 3 dell'articolo 1 inserisce nel TUF un nuovo articolo 4-*quinquies*, il quale individua le autorità nazionali competenti nella Banca d'Italia e nella CONSOB, attribuendo alle due autorità, secondo le rispettive attribuzioni, i compiti di vigilanza e di cooperazione previsti dai regolamenti UE.

L'articolo 2 contiene le modifiche alla parte II (relativa alla disciplina degli intermediari), titolo I (Disposizioni generali), del TUF.

In particolare le modifiche apportate dal comma 1 attribuiscono alle autorità di vigilanza, segnatamente alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, un potere di intervento per evitare che i limiti massimi di leva finanziaria fissati dai GEFIA per i FIA italiani riservati che gestiscono siano tali da poter creare rischi sistemici.

L'articolo 3 contiene le modifiche alla parte II, titolo II (Servizi e attività d'investimento), del TUF.

In particolare, ai sensi del comma 3, in tema di offerta fuori sede, i nuovi soggetti (SICAF, GEFIA UE e non UE) sono inclusi tra coloro i quali sono abilitati a promuovere e collocare fuori sede strumenti finanziari e servizi e attività d'investimento (al pari delle SGR, delle SICAV e delle società di gestione UE).

L'articolo 4 contiene le modifiche alla parte II, titolo III del TUF, relativo alla disciplina della Gestione collettiva del risparmio.

In particolare il comma 1, inserendo un nuovo articolo 32-*quater* nel TUF, prescrive che l'esercizio in via professionale

del servizio di gestione collettiva del risparmio è riservato alle SGR, alle SICAV, alle SICAF, alle società di gestione UE che gestiscono OICVM italiani, ai GEFIA UE e ai GEFIA non UE che gestiscono un FIA italiano.

Il comma 2 inserisce nel TUF nuovo capo I-*bis*, contenente la disciplina dei soggetti autorizzati, suddivisa in tre sezioni: sezione I, relativa alle SGR; sezione II, relativa alle SICAV e alle SICAF; sezione III, relativa alle disposizioni comuni e alle deroghe.

In tale contesto, in base alle modifiche apportate all'articolo 34 del TUF, le SGR possono gestire sia OICVM, qualora autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE (UCITS IV), sia FIA, qualora autorizzate ai sensi della direttiva 2011/61/UE. All'autorizzazione provvede la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, che disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza.

Le modifiche apportate all'articolo 35 del TUF dal comma 4 prevedono due distinte sezioni dell'albo delle SGR: una per le società autorizzate a gestire OICVM e una per le società autorizzate a gestire FIA; sono previste, inoltre, sezioni distinte nell'elenco delle società estere (società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE) da allegare all'albo di cui sopra. L'albo è tenuto dalla Banca d'Italia che rilascia le autorizzazioni. Ricorda che tale distinzione in precedenza non era necessaria in quanto, prima dell'entrata in vigore della direttiva 2011/61/UE, a livello europeo esisteva una sola disciplina armonizzata per gli OICVM e per i gestori di tali organismi (SGR, SICAV e società di gestione UE).

I nuovi articoli da 35-*bis* a 35-*undecies* del TUF, inseriti dal comma 5, disciplinano le SICAV e le SICAF, con un modello unitario e con differenze limitate.

La disciplina delle SICAF persegue due finalità:

a) allineare i regimi di vigilanza cui sono soggette, rispettivamente, le SICAF e le SGR con i relativi fondi chiusi, tenuto conto delle diverse caratteristiche strutturali di tali veicoli;

b) assicurare la massima flessibilità di utilizzo possibile allo strumento delle SICAF, tenuto anche conto delle prassi di mercato relative alla strutturazione degli schemi di investimento di natura societaria.

Secondo quanto emerso nel corso della consultazione pubblica, si è previsto che le SICAV e le SICAF autorizzate in Italia sono iscritte dalla Banca d'Italia in un apposito albo. Le SICAV possono essere OICVM o FIA, mentre le SICAF sono solo FIA. Per questo motivo l'albo delle SICAV prevede due sezioni distinte, in quanto i requisiti richiesti agli OICVM e ai FIA sono diversi (articolo 35-*ter*). Ai sensi del nuovo articolo 35-*quinquies* del TUF per le SICAF è prevista una disciplina del capitale più flessibile rispetto a quella delle SICAV.

Il nuovo articolo 35-*undecies* prevede un regime agevolato per i GEFIA che gestiscono portafogli di FIA le cui attività non superano determinate soglie (*de minimis*).

Il capo II (OICR italiani), introdotto dal comma 6 reca, in primo luogo, al novellato articolo 36 del TUF, principi generali che disciplinano i fondi comuni di investimento, che sono stati adeguati alla nuova normativa europea per quanto riguarda la delega di funzioni e le attività esercitabili da parte dei gestori nonché i compiti del depositario. Rimane invariata la responsabilità del gestore e la segregazione patrimoniale del fondo.

Il novellato articolo 38 del TUF disciplina le SICAV e le SICAF che designano un gestore esterno e che pertanto non possono essere destinatari delle norme di condotta sulla gestione collettiva, applicabili solo ai gestori.

Al novellato articolo 40 sono quindi previste norme in materia di autorizzazione – rilasciata dalla Banca d'Italia – e regole di funzionamento delle strutture *master-feeder* (madre – figlia), mentre i nuovi articoli 40-*bis* e 40-*ter* del TUF regolamentano le fattispecie di fusione e scissione di organismi di investimento del risparmio, anch'esse soggette all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Il capo II-*bis* del TUF disciplina l'operatività transfrontaliera dei gestori i quali

sono: SGR (che gestiscono sia OICVM sia FIA); società di gestione UE (che gestiscono OICVM); GEFIA UE (che gestiscono FIA); GEFIA non UE (che gestiscono FIA).

In tale ambito il novellato articolo 41 disciplina l'operatività transfrontaliera delle SGR, prevedendo che le SGR italiane possono prestare negli Stati UE e non UE le attività previste dalle direttive europee per le quali sono state autorizzate.

Inoltre in tale contesto il nuovo articolo 41-ter del TUF prevede che qualora un GEFIA UE, autorizzato nel proprio Stato membro d'origine, intenda gestire in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali un FIA stabilito in Italia, è tenuto a comunicarlo alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine che, a sua volta, trasmettono tutta la documentazione alla Banca d'Italia, secondo le procedure previste dalla direttiva.

Ai sensi del nuovo articolo 41-quater, se un GEFIA non UE sceglie l'Italia come Stato di riferimento per gestire FIA italiani e FIA UE o commercializzare nell'UE i FIA da essa gestiti, deve chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia curerà l'iscrizione del gestore in un'apposita sezione dell'elenco allegato all'albo delle SGR. Se invece il GEFIA non UE viene autorizzato in un altro Stato membro e vuole gestire un FIA italiano in libera prestazione di servizi o mediante stabilimento di succursali, deve comunque rispettare la normativa italiana, come previsto per i GEFIA UE.

Il capo II-ter del TUF (articoli da 42 a 44) disciplina la commercializzazione di OICR che può riguardare: OICVM UE; FIA riservati; FIA non riservati, i quali quindi possono essere commercializzati a investitori al dettaglio.

Come regola generale, l'autorizzazione delle SGR e dei GEFIA non UE (che scelgono l'Italia come Stato membro di riferimento) spetta alla Banca d'Italia (che ne cura anche l'iscrizione all'albo), mentre la commercializzazione di FIA in Italia e nell'UE con passaporto (per i soggetti autorizzati in Italia) è preceduta da una notifica alla CONSOB. Le stesse regole valgono per SICAV e SICAF autogestite.

I FIA italiani non riservati ad investitori professionali possono essere commercializzati in Italia da gestori autorizzati nei confronti di investitori al dettaglio previa notifica alla CONSOB.

La differenza sostanziale rispetto alla commercializzazione nei confronti di investitori professionali è che alla lettera di notifica è allegato il prospetto destinato alla pubblicazione, il quale soggiace alla disciplina contenuta nella parte IV, titolo II, capo I, del TUF, riguardante l'offerta al pubblico di OICR. Inoltre tali FIA sono soggetti alle regole prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio fissate dalla Banca d'Italia con proprio regolamento.

Il nuovo capo II-quater del TUF (articoli 45 e 46) disciplina gli obblighi delle SGR i cui FIA acquisiscono partecipazioni rilevanti e di controllo di società non quotate e di emittenti.

In particolare, l'articolo 45, comma 2, prevede che le informazioni riguardanti l'acquisizione del controllo di una società non quotata debbano essere comunicate dalla SGR, dalle SICAV e dalle SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni: a) alla società; b) agli azionisti; c) alla CONSOB.

Il nuovo capo III del TUF (articoli da 47 a 49) riorganizza la disciplina del depositario per renderla conforme alla direttiva 2011/61/UE.

In merito il novellato articolo 47, comma 2, del TUF stabilisce che l'incarico di depositario può essere assunto solo dai soggetti sottoposti a regolamentazione prudenziale e vigilanza continuativa da parte di Banca d'Italia, ovvero banche autorizzate in Italia, succursali italiane di banche comunitarie, SIM e succursali italiane di imprese di investimento. Non è invece ammessa la possibilità che il depositario sia una banca o un'impresa di investimento comunitaria senza succursale in Italia.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla parte II, titolo IV del TUF, che regola i provvedimenti ingiuntivi e di crisi degli intermediari finanziari, al fine di inserire in tale

ambito i nuovi intermediari nazionali e extracomunitari previsti dalla direttiva 2011/61/UE, nonché per apportare alcune correzioni di formulazione.

L'articolo 6 contiene le modifiche alla parte IV (relativa alla disciplina degli emittenti), titolo II (concernente l'appello al pubblico risparmio), del TUF.

In particolare, i commi da 2 a 5 modificano gli articoli 94, 98, 98-ter e 98-quater, relativi all'offerta al pubblico di OICR, per consentire una maggiore tutela dell'investitore al dettaglio.

Ai commi 3 e 4, viene previsto infatti che, nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, FIA UE e non UE, aperti o chiusi, il prospetto o la documentazione d'offerta possono essere pubblicati solo una volta concluse le procedure di notifica (per i FIA italiani) o di autorizzazione (per i FIA UE e non UE) previste dall'articolo 44 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione, da emanarsi con regolamento della CONSOB.

Il comma 6 abroga invece un riferimento interno ad una norma non più presente nel TUF.

L'articolo 7 contiene modifiche alla parte V (Sanzioni), titolo II (Sanzioni amministrative), del TUF, volte ad estendere le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste anche alle violazioni di norme introdotte in attuazione della direttiva 2011/61/UE.

L'articolo 8 apporta modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 252 del 2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, al fine di adeguare la terminologia e i riferimenti normativi alla nuova disciplina del depositario prevista dagli articoli 47, 48 e 49 del TUF, sostituiti dall'articolo 4 dello schema di decreto.

Gli articoli da 9 a 15 sono volti a dettare norme di coordinamento con la disciplina fiscale vigente in materia di OICR.

In particolare, l'articolo 9, al comma 1, estende alle SICAF che investono in beni immobiliari le disposizioni fiscali applicabili ai fondi comuni di investimento immobiliare.

Il comma 2 specifica inoltre che alle SICAF diverse da quelle immobiliari si rendono applicabili le medesime disposizioni previste per le SICAV, ossia le agevolazioni in materia di imposta di registro, nonché la previsione che ai proventi dalle stesse distribuiti non si applica il regime fiscale degli utili.

Ai sensi del comma 3, alle SICAF, a prescindere dall'oggetto dell'investimento, si applicano le disposizioni in materia di IRAP previste per le SICAV.

In merito alla formulazione della disposizione, osserva come essa non faccia ricorso alla tecnica della novella legislativa utilizzata negli altri articoli dello schema di decreto, prevedendo invece una serie di rinvii legislativi che rendono più difficile la comprensione della nuova normativa.

L'articolo 10 modifica l'articolo 26-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi), al fine di aggiornare le disposizioni relative alla ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici alle nuove norme introdotte nel TUF.

La modifica alla percentuale dell'aliquota rappresenta un mero coordinamento con le disposizioni già in vigore a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 6, decreto – legge n. 138 del 2011, che ha unificato al 20 per cento le aliquote di tassazione delle rendite finanziarie.

Inoltre viene individuato il sostituto d'imposta tenuto ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani gestiti da una società di gestione estera che operi in Italia in regime di libera prestazione di servizi, prevedendo che la ritenuta sia applicata dalla stessa SGR estera o da un rappresentante fiscale.

L'articolo 11 modifica l'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983 (la quale istituisce e regola i Fondi comuni di investimento mobiliare) al fine di disciplinare in un unico articolo il regime di tassazione dei redditi di capitale derivanti dalla par-

tecipazione a tutte le tipologie di OICR di diritto estero, ad esclusione dei fondi e delle SICAF immobiliari, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano. Tali modifiche si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, i quali possono investire in beni anche diversi dagli strumenti finanziari.

L'articolo 12 modifica l'articolo 73 del TUIR (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), relativo alla definizione dei soggetti passivi IRES, per aggiornarlo inserendovi la nuova definizione di OICR immobiliari, la quale comprende sia i fondi immobiliari sia le SICAF immobiliari, le quali hanno il medesimo regime fiscale dei predetti fondi.

L'articolo 13 modifica il regime di tassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero, uniformandolo al regime di tassazione degli omologhi prodotti di diritto italiano. Tali modifiche si rendono necessarie a seguito del recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi che consente alle SGR italiane di istituire e gestire fondi immobiliari all'estero in regime di libera prestazione dei servizi.

In particolare, ai sensi del comma 2 è previsto che, in linea generale, sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR immobiliari di diritto estero, percepiti da soggetti residenti, si applica una ritenuta del 20 per cento.

Inoltre, al pari di quanto disciplinato dall'articolo 32 del decreto – legge n. 78 del 2010, il comma 5 prevede la tassazione per trasparenza per i partecipanti che possiedono quote superiori al 5 per cento dell'organismo.

L'articolo 14 reca talune norme di coordinamento per adeguare alcune disposizioni tributarie vigenti alle modifiche apportate dallo schema di decreto.

In particolare, il comma 1 novella l'articolo 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997, che disciplina l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, consentendo all'in-

vestitore di applicare la tassazione sostitutiva del 20 per cento sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani ed esteri.

Il comma 2 uniforma la base imponibile per la determinazione dei redditi di capitale per gli OICR e individua il sostituto d'imposta tenuto ad applicare la ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari costituiti da una società di gestione estera.

Il comma 3 consente la compensazione dei risultati negativi accumulati dagli OICVM italiani con le ritenute da applicare sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICR esteri gestiti dalla medesima SGR.

L'articolo 15 reca le disposizioni finali e transitorie. In particolare, il comma 1 prevede che le disposizioni contenute nei provvedimenti attuativi del TUF attualmente vigenti (regolamenti di Banca d'Italia e CONSOB, regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze n. 228/1999) continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni di attuazione. In continuità con l'ordinamento vigente, Banca d'Italia e CONSOB continuano a esercitare, nel periodo transitorio, i poteri di vigilanza e di indagine previsti dal TUF.

Ai sensi dei commi da 2 a 5 le SGR che attualmente gestiscono FIA italiani possono continuare la propria attività e devono adeguarsi alle disposizioni di recepimento della direttiva entro il 22 luglio 2014. Al fine di semplificare le procedure e ridurre i costi per gli operatori nazionali, le stesse SGR non sono tenute a presentare, entro il 22 luglio 2014, una nuova domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia: è infatti sufficiente che le SGR rispettino le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e ne diano comunicazione alle autorità di vigilanza.

Inoltre, ai sensi del comma 16, i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo svolgono l'incarico di depositario sono tenuti a adottare le misure necessarie a rispettare gli articoli 48 e 49 del TUF, come modificati dall'articolo

4 dello schema, entro il 22 luglio 2014 (per i FIA e i fondi pensione), ovvero entro il 22 luglio 2015 (per gli OICVM).

L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nel ribadire la notevole complessità del provvedimento, si riserva quindi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Daniele PESCO (M5S) domanda se sia possibile procedere al recepimento nell'ordinamento nazionale dei regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013, dal momento che la norma di delega per l'adeguamento della normativa nazionale ai predetti regolamenti è contenuta nel disegno di legge C. 1836, Legge di delegazione europea – secondo semestre 2013, ancora all'esame della Camera.

Più in generale ritiene opportuno specificare meglio alcuni aspetti delle complesse modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. In tale contesto ritiene che la Commissione Finanze avrebbe dovuto essere coinvolta nella definizione dello schema di decreto fin dalla fase di consultazione svolta in materia dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, con riferimento ai rilievi espressi dal deputato Pesco, evidenzia come lo schema di decreto non sia finalizzato ad adeguare l'ordinamento nazionale alle previsioni dei regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013, i quali intervengono su una materia, quella delle regole applicabili ai gestori di fondi europei per il *venture capital* e di fondi europei per l'imprenditoria sociale, peraltro connessa a quella affrontata dal provvedimento, che recepisce invece la direttiva 2011/61/UE, relativa invece ai fondi di investimento alternativi (FIA), nel cui ambito sono compresi anche i predetti fondi di *venture capital*.

Ricorda, peraltro, che per l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti europei non è sempre necessaria un'apposita delega legislativa.

Marco CAUSI (PD) sottolinea come ogni riflessione sul provvedimento debba tenere conto del fatto che la fonte primaria dell'intervento normativo in esame è costituita dalla legislazione europea.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, rileva come la VI Commissione si trovi nella situazione di esaminare, attraverso due distinti procedimenti: da un lato, lo schema di decreto di recepimento della direttiva 2011/61/UE, e, dall'altro, il disegno di legge C. 1836, il quale contiene anche una delega per il recepimento dei regolamenti n. 345/2013 e n. 346/2013. Ritiene che tale circostanza testimoni della notevole complessità e articolazione degli interventi normativi avviati a livello europeo sui temi dei fondi di investimento, che renderà necessario un attento esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/89/UE che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario.

Atto n. 60.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. Atto n. 43.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo che intende recepire la disciplina europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, contenuta nella direttiva 2011/16/UE, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (Atto n. 43);

evidenziato come lo schema di decreto consenta di integrare e arricchire opportunamente la normativa interna concernente la cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

rilevato come uno degli aspetti maggiormente innovativi della direttiva che si intende recepire nell'ordinamento interno sia costituito dalla previsione di scambi di informazioni automatici tra gli Stati membri dell'Unione europea con riferimento a talune categorie di reddito e di proventi;

sottolineato come una più stretta e fattiva cooperazione tra le amministrazioni tributarie degli Stati membri dell'Unione europea, nonché con le relative amministrazioni degli Stati terzi, costituisca un importante ed imprescindibile elemento per rafforzare gli strumenti di contrasto contro i fenomeni dell'evasione, che spesso trovano spazi per prosperare proprio nell'insufficiente cooperazione tra gli Stati e nelle lacune che si registrano rispetto ad un efficace scambio di informazioni in materia tra le amministrazioni competenti;

evidenziato, in tale contesto, come la necessaria cooperazione tra le amministrazioni tributarie non possa comunque risolvere da sola le problematiche relative alla maggiore armonizzazione degli ordinamenti tributari degli Stati membri dell'Unione europea, e come sia pertanto necessario a tal fine perseguire con determinazione l'obiettivo di giungere alla definizione di una linea di politica tributaria comune a livello UE, che consenta di favorire sotto questo profilo la piena realizzazione del mercato unico europeo, che elimini gli squilibri attualmente esistenti tra i diversi Paesi e settori, che riduca i costi e le diseconomie a carico dei contribuenti e delle imprese derivanti dalla frammentazione di tale panorama normativo, e che contrasti i fenomeni di concorrenza fiscale dannosa;

evidenziato come lo schema di decreto consentirà, tra l'altro, di incentivare un ancora maggiore utilizzo delle tecnologie informatiche, che costituiscono uno degli snodi essenziali per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, segnatamente dell'amministrazione finanziaria, favorendo in tal modo l'integrazione e fruibilità delle informazioni presenti nelle banche dati tributarie dei diversi Paesi, rilevanti ai fini dell'azione di contrasto all'evasione fiscale;

sottolineato come il meccanismo di trasmissione delle informazioni previsto ai sensi della cooperazione amministrativa regolata dallo schema di decreto assicuri

comunque i livelli di protezione delle informazioni stesse garantiti dall'ordinamento nazionale;

rilevato come lo schema di decreto risulti pienamente aderente al contenuto della direttiva 2011/16/UE, nonché conforme alla norma di delega;

sottolineato come, essendo decorso, il 1° gennaio 2013, il termine di recepimento, sia in corso nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione, relativa al mancato recepimento della direttiva 2011/16/UE, e come sia pertanto urgente prov-

vedere quanto prima l'adeguamento della normativa italiana alle previsioni della direttiva stessa, sia per disporre di un quadro legislativo più completo, sia per evitare che la predetta procedura di infrazione possa determinare conseguenze pregiudizievoli per lo Stato italiano, sia per contribuire a ridurre l'ancora rilevante numero di infrazioni ancora pendenti nei confronti del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 136/2013, C. 1885 Governo, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate, dei rappresentanti dell'Associazione la Terra dei Fuochi, del Coordinamento dei Comitato dei Fuochi, del Comitato Spontaneo e apartitico « Cittadini e lavoratori liberi e pensanti », di Legambiente, del WWF e di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie	39
--	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	39
Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
AVVERTENZA	42

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 gennaio 2014.

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 136/2013, C. 1885 Governo, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate, dei rappresentanti dell'Associazione la Terra dei Fuochi, del Coordinamento dei Comitato dei Fuochi, del Comitato Spontaneo e apartitico « Cittadini e lavoratori liberi e pensanti », di Legambiente, del WWF e di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 10.35 alle 11.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 7 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che l'onorevole Andrea CAUSIN (gruppo SCPI), ha cessato di far parte della VIII Commissione Ambiente.

La Commissione prende atto.

Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2013.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), in vista della scadenza alle ore 17 di oggi

pomeriggio del termine per la presentazione degli emendamenti, chiede al relatore se intende farsi carico di coordinare, nel dialogo con i rappresentanti dei gruppi, l'attività di recepimento delle proposte e delle osservazioni formulate dai soggetti auditi dalla Commissione.

Ermete REALACCI (PD), *presidente*, fa presente al deputato Pastorelli che, proprio al fine di agevolare il lavoro istruttorio della Commissione, dalla presidenza era stato preventivamente chiesto ai soggetti auditi di fornire, naturalmente ove lo ritenessero opportuno, memorie scritte che sono a disposizione di tutti i deputati – e ovviamente del relatore – che intendessero utilizzarle anche per il miglioramento del testo del decreto-legge in esame.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) stigmatizza anzitutto il fatto che, ancora una volta, i tempi a disposizione della Commissione sono del tutto inadeguati all'importanza di un provvedimento, come quello in esame, che è al centro dell'attenzione della pubblica opinione, ma che, nel testo emanato dal Governo, appare estremamente lacunoso e del tutto insufficiente a dare risposte ai diritti e alle domande dei cittadini della Terra dei Fuochi e di Taranto e ad assolvere al fondamentale dovere di tutelare efficacemente l'ambiente e la salute delle popolazioni.

Anche per questa ragione, invita dunque la presidenza e i rappresentanti della maggioranza a consentire che la Commissione affronti e approfondisca adeguatamente tutte le questioni che i deputati vorranno porre per migliorare il testo del provvedimento in esame, se del caso prevedendo sedute notturne della Commissione, senza quindi porre in essere alcuna artificiosa manovra diretta a impedire un pieno ed efficace sviluppo del confronto parlamentare.

Paolo RUSSO (FI-PdL) richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di dedicare tutto il tempo necessario all'esame delle proposte emendative che

verranno presentate, anche al fine di evitare che un'eventuale e ingiustificata strozzatura dei tempi e dei contenuti del dibattito finisca per tradursi in un inasprimento della dialettica politica.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel rassicurare i deputati intervenuti sulla volontà della presidenza della Commissione di garantire ogni spazio di approfondimento istruttorio del provvedimento in esame, fermi restando i limiti che potranno arrivare dall'eventuale inserimento del provvedimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea e dalla necessità di una rigorosa valutazione del contenuto degli emendamenti sotto il profilo della loro ammissibilità, fa notare come il lavoro della Commissione in un'ottica di miglioramento del testo del decreto-legge in esame sarà tanto più efficace quanto più ridotto e qualificato sarà il numero delle proposte emendative presentate.

Alessandro BRATTI (PD), *relatore*, manifesta la più ampia disponibilità a valutare con la massima attenzione gli emendamenti che saranno presentati al testo del provvedimento in esame. Al tempo stesso, invita i colleghi deputati a tenere presente che si tratta di un provvedimento diretto, non a dare risposte a tutte le situazioni di emergenza ambientale esistenti sul territorio nazionale né a dare risposte definitive alle gravi emergenze ambientali, sanitarie ed economiche della Terra dei Fuochi o dell'Ilva di Taranto, ma più concretamente a porre in essere le condizioni normative per portare avanti con rinnovata energia ed incisività il percorso di risanamento di quelle due specifiche aree.

Conclude, quindi, dichiarandosi d'accordo con il presidente della Commissione circa l'opportunità, dati i ristretti tempi a disposizione della Commissione per l'esame istruttorio del provvedimento d'urgenza, di concentrare l'esame su un numero ristretto e qualificato di emendamenti.

Alberto ZOLEZZI (M5S) ribadisce, a nome dei deputati del gruppo M5S, il

giudizio fortemente critico su un provvedimento estremamente lacunoso, che chiama il Parlamento ad intervenire in modo incisivo per migliorarne i contenuti. In tal senso, nel sottolineare che da parte dei deputati del suo gruppo non vi è alcun intento dilatorio od ostruzionistico, ribadisce tuttavia la ferma richiesta che la Commissione adotti un programma dei lavori tale da consentire un adeguato e completo esame di tutte le proposte emendative dirette a migliorare il testo del decreto-legge in esame.

Giuseppina CASTIELLO (FI-PdL), si associa a quanto detto dal collega Paolo Russo circa l'assoluta necessità di garantire tempi adeguati all'esame di un provvedimento importante e profondamente atteso sul territorio, come quello all'esame della Commissione.

Sottolinea quindi l'urgenza e l'importanza di apportare ad esso incisive modifiche dirette a garantire in modo molto più efficace l'ambiente e la salute dei cittadini, a partire dall'inserimento nel testo di misure straordinarie capaci di assicurare, sia in termini di risorse che di competenze, un controllo del territorio fermo e continuativo nel tempo dell'area denominata Terra dei Fuochi, considerato che da questo dipende, a suo avviso, prima e più che da ogni altra misura, il reale e duraturo superamento dell'emergenza ambientale, sanitaria e sociale nella quale da troppo tempo si trova questa area della regione Campania.

Dorina BIANCHI (NCD) esprime condivisione per le considerazioni svolte dal presidente della Commissione e dal relatore circa la necessità di contemperare il numero degli emendamenti alla natura circoscritta, sia in termini geografici che di contenuto, delle misure emanate dal Governo con l'approvazione del decreto-legge in esame. Diversamente, oltre a pregiudicare l'efficacia e l'incisività del lavoro della Commissione, si rischierebbe di ampliare indefinitamente l'oggetto del dibattito a tutte quelle realtà territoriali, come ad esempio quella di Crotona dalla quale

proviene, che sono afflitte da emergenze ambientali, sanitarie ed economiche non meno gravi di quelle prese in considerazione dal provvedimento in titolo.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel preannunciare la presentazione di un numero abbastanza contenuto di emendamenti, precisa, tuttavia, che, a suo avviso, la maggioranza e il Governo, accogliendo la richiesta proveniente dalle opposizioni di apportare significativi miglioramenti al testo del decreto-legge in esame, dovrebbero garantire una discussione accurata e approfondita sui contenuti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel condividere il giudizio complessivo circa la possibilità di apportare al testo del decreto-legge in esame miglioramenti su punti anche qualificanti del testo approvato dal Governo, ribadisce la volontà, anche in ragione delle polemiche sorte in occasione dell'approvazione della legge di stabilità 2014 e dell'esame parlamentare del cosiddetto decreto-legge « salva-Roma », nonché del contenuto della lettera indirizzata il 27 dicembre scorso dal Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, di procedere in modo rigoroso alla verifica dell'ammissibilità degli emendamenti che verranno presentati. Al tempo stesso, sottolinea come la presentazione di un numero limitato e qualificato di emendamenti sia un presupposto necessario, anche se non sufficiente, per garantire un proficuo e produttivo uso del ristrettissimo tempo a disposizione della Commissione per l'esame del decreto-legge in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento. Comunica quindi che il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

La seduta termina alle 12.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti

*dell'Unione Europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836 Governo.*

*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea 2013-bis.
C. 1864 Governo.*

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 43
- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).
- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 *bis* (C. 1864 Governo) (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame congiunto e rinvio*) 45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 gennaio 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

C. 1885 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2013.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, manifesta la sua disponibilità ad accogliere eventuali osservazioni da inserire nella proposta di parere che dovrà essere approvata nella seduta di domani.

Davide CRIPPA (M5S) osserva preliminarmente che, nel corso delle audizioni svoltesi sul provvedimento in esame presso la Commissione Ambiente lo scorso 27 dicembre, esponenti della regione Puglia hanno manifestato notevoli perplessità sugli articoli 7, 8 e 9 del decreto-legge e, in particolare, sulla corsia preferenziale prevista nell'ambito delle licenze urbanistiche, di cui alla lettera *e*) dell'articolo 7. Ritiene che le semplificazioni previste a favore dell'Ilva per l'autorizzazione di circa 40 interventi edilizi rappresentino un elemento di discriminazione nei confronti di altre grandi imprese che, avendo osservato le regole, da anni sono in attesa di autorizzazioni per lavori e attività loro necessarie. Pur comprendendo la necessità di procedere celermente alla realizzazione di questi interventi, chiede per quale motivo il dottor Enrico Bondi non abbia provveduto ad avviarli nella sua precedente veste di amministratore delegato dell'Ilva di Taranto.

Ricorda che nel corso dell'approvazione del decreto-legge n. 61 del 2013 era

stato raggiunto un accordo tra le diverse forze politiche sulla non modificabilità dell'autorizzazione integrata ambientale, mentre con il provvedimento in esame a distanza di pochi mesi si rende possibile modificare l'AIA nonostante gli accordi assunti con la minoranza. Stigmatizza pertanto questo comportamento che giudica non ulteriormente tollerabile.

Osserva che, a seguito delle disposizioni introdotte all'articolo 7 del decreto-legge, i piani territoriali e urbanistici possono essere modificati anche in mancanza dell'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata.

Esprime rilievi critici sulla lettera *f*) dell'articolo 7 che prevede l'inapplicabilità delle sanzioni speciali durante la gestione commissariale in caso di progressiva adozione delle misure dell'AIA. Sottolinea al riguardo che la progressiva adozione delle prescrizioni può comportare il mancato rispetto delle misure sulla qualità dell'aria e che pertanto la disposizione in esame dovrebbe essere soppressa. Con riferimento alla lettera *d*) dell'articolo 7, stigmatizza il fatto che si conceda al gruppo Riva uno « sconto » del 30 per cento sugli interventi da effettuare, dal momento che si prevede che alla data di approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria siano stati avviati gli interventi necessari a ottemperare ad almeno il 70 per cento del numero complessivo delle prescrizioni contenute nell'AIA. Ritiene che anche questo aspetto rappresenti un elemento di discriminazione nei confronti di altre imprese costrette al rispetto rigoroso e integrale delle prescrizioni ambientali. Con riferimento infine alla lettera *g*) dell'articolo 7, ritiene che non sia chiara la modalità di reperimento dei fondi finalizzati al risanamento ambientale e che su questo punto il testo debba essere modificato.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), intervenendo sull'articolo 9 del decreto-legge, che prevede misure per le imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria, sottolinea che le disposizioni da esso recate assumono una valenza

generale non limitandosi al caso dell'Ilva di Taranto. Ritiene che nella proposta di parere potrebbe essere inserita un'osservazione volta a prevedere un provvedimento organico sulle problematiche connesse all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in situazioni di crisi.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame è caratterizzato da una forte connotazione ambientale e diversamente dal precedente decreto n. 61 del 2013, prevede un'intersezione dell'AIA con il piano di tutela ambientale e non più con il piano industriale. Giudica pertanto positivamente la modifica recata dalla lettera *c*) dell'articolo 7 che chiarisce che il commissario straordinario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'AIA fino all'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria e non, come previsto dal testo previgente, fino all'approvazione del piano industriale. Ritiene altresì condivisibile il principio per cui le sanzioni devono essere applicate al titolare dell'impresa o al socio di maggioranza che abbiano commesso gli atti. Esprime preoccupazione riguardo alla chiarezza delle procedure volte al reperimento delle risorse per il risanamento ambientale e ritiene che al riguardo debba essere formulata un'osservazione nella proposta di parere. Esprime quindi un giudizio complessivamente positivo sul testo in esame che coniuga opportunamente le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini con la tutela dei livelli occupazionali.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, osservato preliminarmente che tutti i provvedimenti finora approvati sull'Ilva di Taranto hanno avuto la finalità di tutelare i livelli occupazionali e al contempo di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini, ritiene di poter accogliere nella sua proposta di parere favorevole l'osservazione del collega Abrignani in merito alla necessità di una normativa organica sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in situazione di crisi, non-

ché le osservazioni dei colleghi Crippa e Benamati sull'opportunità di meglio chiarire le modalità di reperimento delle risorse necessarie per gli interventi di bonifica. Sottolinea che gli altri aspetti evidenziati dall'onorevole Crippa come criticità del testo rappresentano, a suo avviso, interventi di modifica al decreto-legge n. 61 del 2013 resisi necessari a seguito della difficoltà di attuazione di numerose prescrizioni dell'AIA.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce che con il decreto-legge in esame si è palesemente violato un accordo raggiunto tra gruppi di maggioranza e di opposizione in cui ci si era impegnati a non modificare l'AIA. Rileva che anche la Commissione europea ha evidenziato che l'Italia non ha garantito che gli impianti fossero gestiti in modo da evitare fenomeni di inquinamento significativo violando altresì la direttiva sulla responsabilità ambientale fondata sul principio «chi inquina paga». Lamenta infine che si esamina l'ennesimo provvedimento emergenziale sull'Ilva che costringe ad interventi plurimi e non risolutivi della grave situazione di Taranto.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea ulteriormente che il provvedimento in esame è positivamente volto all'adozione di misure che tutelino la salute dei cittadini, la qualità ambientale e i livelli occupazionali.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

(C. 1836 Governo).

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.

(C. 1864 Governo).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 12 dicembre 2013.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che non sono state presentate proposte emendative né ordini del giorno riferiti ai disegni di legge in titolo.

Mara MUCCI (M5S) preannunciando la presentazione di specifici emendamenti presso la Commissione di merito, interviene al fine di segnalare alcune questioni che ritiene siano meritevoli di essere inserite nell'ambito delle relazioni che la Commissione si accinge ad approvare.

In particolare, con riguardo alla legge di delegazione europea 2013 ed in particolare con riferimento alla direttiva n. 30 del 2013 in materia di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, ritiene sia necessario garantire che i soggetti autorizzati a svolgere le attività di prospezione e ricerca abbiano effettivamente una capacità finanziaria adeguata a coprire anche le eventuali responsabilità civili derivanti da incidenti gravi come ad esempio prevedere idonee fidejussioni bancarie.

Per quanto concerne il disegno di legge europea per il 2013-*bis*, ritiene che all'articolo 19, nel quale sono previste modifiche ai poteri di indagine dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, debba essere previsto che nella relazione annuale al Parlamento sia incluso uno specifico punto riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia. Inoltre ritiene sia auspicabile consentire ai singoli parlamentari di avere accesso agli atti che l'Autorità abbia acquisito in base ai nuovi poteri di indagine.

Per quanto riguarda l'articolo 20 che interviene sulla disciplina della rete di distribuzione *self-service* dei carburanti auspica la previsione anche di impianti di distribuzione *self-service* per il gas metano e il GPL, compatibilmente con la normativa europea e la normativa nazionale vigenti. Infine sulla direttiva di cui all'ar-

articolo 22 di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e tra le pubbliche amministrazioni e i privati auspica l'introduzione di un principio che consenta la compensazione fra crediti e debiti di amministrazioni diverse.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, segnala che le considerazioni svolte dalla collega Mucci, che ritiene condivisibili e recepibili, riguardano due distinti provvedimenti che

hanno un diverso contenuto e saranno quindi oggetto di distinte relazioni che sottoporrà alla valutazione della Commissione nella seduta prevista per la giornata di domani.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente* nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.40.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo)

47

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 gennaio 2014.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.05.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

DL 146/13: Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. C. 1921 Governo (<i>Esame e rinvio</i>) ..	4
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	21
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/93/UE in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI (Atto n. 46) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	21
--	----

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (Atto n. 51) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	22
---	----

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (Atto n. 64) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	22
--	----

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Parlamentare europeo Leonardo Domenici, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge C. 1836, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre e del disegno di legge C. 1864, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis	23
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/779/CEE. Atto n. 43 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	23
---	----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	37
---	----

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010. Atto n. 55 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	24
---	----

AVVERTENZA	36
------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, nell'ambito dell'esame in sede referente del decreto-legge 136/2013, C. 1885 Governo, recante Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate, dei rappresentanti dell'Associazione la Terra dei Fuochi, del Coordinamento dei Comitato dei Fuochi, del Comitato Spontaneo e apartitico « Cittadini e lavoratori liberi e pensanti », di Legambiente, del WWF e di Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie	39
--	----

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	39
Decreto-legge 136/2013: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
AVVERTENZA	42

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 136/13: Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. C. 1885 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (C. 1836 Governo).	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 <i>bis</i> (C. 1864 Governo) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	45

XIII Agricoltura

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative), Coldiretti, Copagri e UeCoop, nell'ambito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 136 del 2013, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate (C. 1885 Governo)	47
--	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,00



17SMC0001510